

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 29 SETTEMBRE 1999

N. 100

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 1999, n. 1249

Legge 5-1-1994, n. 36 - art. 17. Accordo di Programma tra Regione Puglia, Regione Basilicata e Ministero dei LL.PP. sottoscritto in Roma il 5-8-1999; seguito voto Consiglio Regionale seduta del 6-10-1998 e Del G.R. n. 51/99; adempimento di cui all'art. 27, comma 4, della Legge n. 142/90.

Pag. 5674

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 settembre 1999, n. 1249

Legge 5-1-1994, n. 36 - art. 17. Accordo di Programma tra Regione Puglia, Regione Basilicata e Ministero dei LL.PP. sottoscritto in Roma il 5-8-1999; seguito voto Consiglio Regionale seduta del 6-10-1998 e Del G.R. n. 51/99; adempimento di cui all'art. 27, comma 4, della Legge n. 142/90.

L'Assessore Regionale ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse Naturali Dott. Felice Amodio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche e confermata dal Responsabile f.f. del Settore Risorse Naturali riferisce quanto segue:

Premesso:

- che l'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 prevede che ai fini della pianificazione dell'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrici, possano stipularsi accordi di programma per assicurare il raggiungimento di un'intesa tra le diverse amministrazioni interessate al programma di trasferimento di risorse idriche richiamando anche il contenuto dell'art. 27 della L. 142/90;
- che con la nota 566/DG. del 23 giugno 1997 il Ministero dei Lavori Pubblici ha inoltrato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia uno schema di lavoro per pervenire alla stesura di accordi di programma anche secondo quanto richiesto dalle Regioni. A detta nota hanno fatto seguito corrispondenza e numerosi incontri tra le Regioni Puglia e Basilicata;
- che le Regioni Puglia e Basilicata, in quanto titolari, in forma singola ed associata, ai sensi della L. 18 maggio 1989 n. 183, dei poteri di Autorità di bacino hanno convenuto con il Ministero dei Lavori Pubblici di porre in essere un accordo di programma di cui al citato art. 17 della L. 36/94;
- che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispone l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di gestione di demanio idrico comprese le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acque pubbliche (art. 89 del D.L.vo 112/98) subordinando il passaggio delle competenze alle Regioni in materia di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo potabile, irriguo ed industriale all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino;
- che l'art. 88 del D.L.vo 112/98 riserva allo Stato le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo sui compiti di rilievo nazionale, ed in particolare i compiti relativi ai criteri ed indirizzi per la programma-

zione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse;

- che al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse idriche disponibili e fabbisogni, sulla base di incontri propedeutici intervenuti a vari livelli tra i soggetti interessati, il Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con le Regioni sottoscrittrici dell'accordo, ha rilevato la necessità di pianificare la risorsa in termini aggregati fra le disponibilità e i fabbisogni tra i diversi usi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile delle due regioni;
- che l'Assessore ai Lavori Pubblici presentava in Giunta nella seduta del 22-9-1998 comunicazione scritta in ordine agli esiti degli incontri preliminari e relazionava su una bozza di schema di accordo nel testo predisposto dalla Direzione Generale della Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici;
- che lo stesso Assessore ai Lavori Pubblici nella seduta del Consiglio Regionale del 6-10-1998 relazionava sull'accordo di Programma indicando gli elementi per la definizione delle politiche di governo delle risorse idriche e primi indirizzi programmatici e illustrava i termini dell'accordo contenuti nei ventisei articoli costituenti la bozza presentata dal Ministero dei Lavori Pubblici;
- che il Consiglio Regionale nella stessa seduta approvava all'unanimità un O.d.G. di indirizzo "dando mandato al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore ai LL.PP. di riprendere il confronto con la Regione Basilicata e il Ministero dei LL.PP. per la definizione dell'Accordo di programma in conformità all'art. 17 della legge n. 36/94";
- che dopo il 6 ottobre 1998, data del dibattito in Consiglio Regionale, è ripreso il confronto tra le due Regioni e il Ministero e in tali sedi l'Assessore regionale ai LL.PP. si è adoperato per far rivedere quegli articoli che avevano suscitato le perplessità della nostra Regione, riportandoli nei termini di cui alle indicazioni contenute nel voto del Consiglio;
- che nella riunione del 15-12-1998 tra le parti si conveniva sulla bozza di schema di accordo nel testo predisposto dal Ministero;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 51 del 11-2-1999, la Giunta stessa prendeva atto del testo dell'Accordo di programma ed approvava la relazione dell'Assessore ai LL.PP. disponendo la trasmissione dell'Accordo al Consiglio regionale per seguito di competenza.

Si fa presente che il testo della bozza di Accordo nei successivi mesi del 1999 è stato riscritto in alcuni punti non sostanziali per correggere alcuni aspetti formali, per adeguare le scadenze temporali stante il lungo periodo intercorso per la sua elaborazione, nonché per far riferimento agli intervenuti provvedimenti legislativi in tema di trasformazione degli enti acquedottistici operanti in Puglia e Basilicata.

Si da atto che a seguito della predisposizione del testo aggiornato in data 5 agosto 1999, l'Accordo di

programma ex art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata e il Ministero dei Lavori Pubblici veniva formalmente sottoscritto in Roma rispettivamente dai Presidenti delle Giunte regionali Prof. Salvatore Distaso, Angelo Raffaele Dinardo ed il Ministro dott. Enrico Micheli.

Si fa rilevare, infine, che per quanto disposto dall'art. 25 dell'allegato Accordo di programma e per quanto disposto dal comma 4 dell'art. 27 della legge n. 142/90, per l'efficacia del provvedimento, è necessario provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale **ai sensi dell'art. 4 comma 4 L.R. n. 7/97, trattandosi di atto programmatico di interventi**, nei seguenti termini:

- di prendere atto ed approvare l'Accordo di Programma ex art. 17 L. n. 36/94 nel testo sottoscritto in Roma dai Presidenti delle Giunte regionali e dal Ministro dei LL.PP. in data 5 agosto 1999 e che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di ratificare l'operato dell'Assessore ai LL.PP. e del Presidente della Giunta Regionale;
- di disporre per la pubblicazione dell'Accordo sul B.U.R.P. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse Naturali dott. Felice Amodio;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far propria la relazione dell'Assessore ai LL.PP., Difesa del Suolo e Risorse Naturali ratificando l'operato dello stesso e del Presidente della Giunta regionale;
- di prendere atto, approvandolo, del testo dell'Accordo di programma Puglia - Basilicata e Ministero dei LL.PP. ex art. 17 della L. n. 36/94, sottoscritto in Roma il 5 agosto 1999 e che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di disporre per la pubblicazione dell'Accordo sul B.U.R.P. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 25 del medesimo Accordo e del comma 4 dell'art. 27 della

legge n. 142/90; a cura del Settore Risorse Naturali;

- di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per completare l'iter procedurale per la necessaria informativa in quanto il testo che viene inoltrato con il presente provvedimento sostituisce quello inviato in allegato alla deliberazione n. 51 dell'11-2-1999;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge n. 127/97.

Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

Il Presidente
prof. Salvatore Distaso

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'Ufficio (dott. Nicola Damiani)
Il Responsabile f.f. del Settore Risorse Naturali (ing. Armando Serra)
L'Assessore Proponente (dott. F. Amodio)

Il presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
dr. Romano Donno

ACCORDO DI PROGRAMMA ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 TRA

LA REGIONE BASILICATA
in persona del Presidente della Regione Basilicata
prof. Angelo Raffaele Dinardo

LA REGIONE PUGLIA
in persona del Presidente della Regione Puglia
prof. Salvatore Distaso

IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
in persona del Ministro dott. Enrico Micheli

Sottoscritto in Roma il 5 Agosto 1999

PREMESSO

• che l'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 prevede che ai fini della pianificazione dell'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrici, possano stipularsi accordi di programma per assicurare il raggiungimento di un'intesa tra le diverse amministrazioni interessate al programma di trasferimento di risorse idriche richiamando anche il contenuto dell'art. 27 della L. 142/90;

• Che con la nota 566/DG. del 23 giugno 1997 il Ministero dei Lavori Pubblici ha inoltrato alle Regioni

Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia uno schema di lavoro per pervenire alla stesura di accordi di programma anche secondo quanto richiesto dalle regioni. A detta nota hanno fatto seguito corrispondenza e numerosi incontri tra le regioni citate;

• che le regioni Basilicata e Puglia, in quanto titolari, in forma singola ed associata, ai sensi della L. 18 maggio 1989 n. 183, dei poteri di Autorità di bacino, e precisamente:

- 1) Bacini interregionali:
 - a) Sinni;
 - b) Ofanto;
 - c) Sele;
 - d) Bradano.
- 2) Bacini Regione Basilicata:
 - a) Agri;
 - b) Basento;
 - c) Cavone;
- 3) Bacini Regione Puglia:
 - a) Puglia Nord;
 - b) Puglia Centrale;
 - c) Salento.

Nonché partecipanti alle seguenti autorità di bacino interregionale:

- a) Fortore-Saccione cui partecipa la Puglia con il Molise e la Campania;
- b) Sele cui partecipa la Basilicata con la Campania;
- c) Noce cui partecipa la Regione Basilicata con la Regione Calabria;
- d) Lao cui partecipa la Regione Basilicata con la Regione Calabria,

hanno promosso il seguente accordo di programma le cui linee sono sintetizzate nel documento "Politiche di governo delle risorse idriche e indirizzi programmatici";

• Che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispone l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di gestione del demanio idrico ivi comprese le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acque pubbliche (art. 89 del D.L.vo 112/98) subordinando il passaggio delle competenze alle Regioni in materia di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo potabile, irriguo ed industriale all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino;

• Che l'art. 88 del D.L.vo 112/1998 riserva allo Stato le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo sui compiti di rilievo nazionale, ed in particolare, i compiti relativi ai criteri ed indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse;

• Che al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse idriche disponibili e fabbisogni, sulla base di incontri propedeutici intervenuti a vari livelli tra i soggetti interessati, il Ministero dei Lavori Pubblici, d'intesa con le Regioni sottoscrittrici dell'accordo, ha rilevato la necessità di pianificare la risorsa in termini aggregati fra le disponibilità e i fabbisogni tra i diversi usi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile delle regioni proiettato all'anno 2015;

• che dall'esame del quadro degli schemi idrici interconnessi Sinni - Pertusillo, Basento-Bradano ed Ofanto, comparativo di erogazioni attuali, fabbisogni stimati al 2015 dagli atti programmatici delle regioni, e disponibilità stimate sulla base degli studi esistenti nel settore, emerge un rilevante scostamento tra fabbisogni complessivi ed erogazioni attuali, pari a circa 870 milioni di metri cubi come dalle tabelle che seguono:

SCHEMI IDRICI INTERCONNESSI									
MILIONI MC.									
Schema Sinni - Pertusillo e Basento - Bradano									
	DISPONIBILITA' STIMATE		EROGAZIONI			ULTERIORI FABBISOGNI			RECUPERO INVASI
	T=5	T=50	Potabile	Industriale	Irriguo	Potabile	Industriale	Irriguo	
PUGLIA			215	18	58	15	10	137,6	(49)
BASILICATA			40	11,2	205,1	68,3	73	242	(49)
TOTALE PUGLIA E BASILICATA	104,5	852	255	29,2	263,1	83,3	83	380,6	(49)
SUBTOTALE			547,3			546,6			(49)
TOTALE	104,5	852	Fabbisogni totali 1093,9						(49)

Schema Ofanto

	DISPONIBILITA' STIMATE		EROGAZIONI			ULTERIORI FABBISOGNI			RECUPERO INVASI
	T=5	T=50	Potabile	Industriale	Irriguo	Potabile	Industriale	Irriguo	
PUGLIA			--	--	98	105	--	188	(60)
BASILICATA				8,8	15	--	--	30	(60)
TOTALE PUGLIA E BASILICATA				8,8	113	105		218	
SUBTOTALE			121,8			323			(60)
TOTALE	156,6		Fabbisogni totali 444,8						(60)

RIEPILOGO SCHEMI IDRICI INTERCONNESSI

	DISPONIBILITA' STIMATE		EROGAZIONI	ULTERIORI FABBISOGNI	RECUPERO INVASI
	T=5	T=50			
TOTALE	1201,6	852*	669,1	869,6	(109)
TOTALE GENERALE	1201,6	852*	Fabbisogni totali 1538,7		(109)

*Le disponibilità stimate a T=50 non comprendono lo schema dell'Ofanto.

e che possono essere recuperate capacità per 109 milioni di metri cubi in tempi ravvicinati, con il raggiungimento della massima capacità di regolazione già prevista per alcuni invasi e che per la rilevante quota di fabbisogno non soddisfatta si rende necessario completare gli interventi già programmati da tempo, sviluppare tutte le misure di risparmio, recupero e riutilizzo oltre descritte, verificare la fattibilità di nuove utilizzazioni nonché di provvedere ad analisi di maggior dettaglio sul bilancio idrico dei bacini interconnessi nel rispetto delle esigenze ambientali dei corpi idrici;

- che l'acqua, elemento indispensabile alla vita ed allo sviluppo economico, deve essere utilizzata in modo solidale e consapevole da parte dei soggetti coinvolti nel governo della risorsa idrica, nella considerazione che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi;

- che l'uso della risorsa deve essere razionalizzato ed ottimizzato al fine di ottenere un risparmio, che le parti interessate, sulla base di dati e valutazioni ritenute, allo stato della conoscenza, idonee ed attendibili, hanno stimato all'anno 2015 nell'ordine del 20%, che deve essere perseguito sulla base delle priorità tra i diversi usi;

- che al fine di garantire una protezione ed un impiego sostenibile delle acque i soggetti interessati sono impegnati ad adottare tutte le misure idonee ad impedire, da un lato, l'ulteriore degrado della risorsa e dell'ambiente interessato e, dall'altro, a proteggere e migliorare gli ecosistemi acquatici sotto il profilo

quantitativo e qualitativo e gli ecosistemi terrestri per il soddisfacimento del loro fabbisogno idrico;

- che ai fini dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa rapportato alle disponibilità della stessa, le derivazioni devono essere disciplinate appropriatamente secondo le disposizioni di legge e devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi coinvolti, e saranno monitorati i punti di criticità individuati sul territorio interessato dai trasferimenti della risorsa dalle regioni medesime;

- che le parti interessate, per la verifica del rispetto del minimo deflusso e dei punti di criticità di cui al punto precedente, hanno deciso di avvalersi della rete di rilevamento e monitoraggio esistente e, quando necessario, di potenziarla secondo un programma coordinato;

- che si rende necessario concordare la formazione di un soggetto, a partecipazione mista dello Stato e delle regioni interessate, preposto al governo della risorsa e incaricato di promuovere tutte le politiche di intervento finalizzate a raggiungere una situazione ottimale e efficiente basando le opportune scelte sulla qualità e quantità dell'acqua, sulla capacità di partecipazione contributiva della collettività al governo della risorsa, sugli standard ottimali delle aree da irrigare, tenuto conto della distinzione del tipo di coltura e del capitale fisso investito;

- che l'acqua è un bene scarso, di rilevanza econo-

mica e sociale ed è pertanto necessario pervenire a rendere esplicito il valore della risorsa attraverso la congrua determinazione dei costi di produzione e della connessa tariffa all'ingrosso differenziabile in base agli effettivi costi, alle diverse utilizzazioni ed alla qualità delle acque addotte;

- che le risorse finanziarie generate dai flussi in entrata dalla cessione dell'acqua dovranno essere destinate alla copertura dei costi di gestione e manutenzione delle relative opere e degli impianti connessi, anche per assicurare l'opportuno adeguamento tecnologico nonché per contribuire alle politiche di intervento sul territorio finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di manutenzione dei bacini idrografici, di tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia anche ai sensi dell'art. 24 della L. 36/1994;

- che, nella fase istruttoria, è emersa altresì la necessità di operare per assicurare la coerenza dell'assetto degli enti preposti alla gestione degli approvvigionamenti, accumuli ed interconnessioni esistenti con gli obiettivi del presente accordo di programma e risulta pertanto opportuno definire concordemente le linee per ottimizzare l'utilizzazione e la gestione della risorsa disponibile anche attraverso indirizzi sul riassetto degli enti gestori ossia degli enti acquedottistici regionali, interregionali e statali attualmente preposti ai servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso idropotabile e degli enti attualmente preposti ai servizi per l'approvvigionamento ad uso plurimo e per l'irrigazione;

- che, sempre ai fini della migliore organizzazione dei servizi idrici e di difesa del suolo, è opportuno l'adeguamento dei livelli funzionali e gestionali dei consorzi di bonifica;

- che, ai fini della pianificazione ed ottimizzazione della risorsa, le parti interessate al presente accordo hanno concordato la necessità di assicurare prioritariamente gli interventi di sistemazione delle opere esistenti che ne consentano la piena funzionalità e inoltre rilevato la necessità di completare opere che possono beneficiare del cofinanziamento comunitario;

- che allo stato degli approfondimenti non è prevista la realizzazione di nuove opere per il trasferimento d'acqua dalla Basilicata alla Puglia e pertanto può procedersi alla sottoscrizione dell'accordo di programma senza ulteriori adempimenti presupposti ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge 36/94;

- che le parti si riservano di approfondire la fattibilità tecnico - economica ed ambientale di alcuni interventi cui è attribuito rilievo strategico ed a tal fine saranno istituiti appositi gruppi di lavoro;

- che, ove risultasse necessaria, a seguito degli studi ed approfondimenti dei gruppi di lavoro, la realizzazione di nuove opere per il trasferimento dell'acqua le parti si impegnano a promuovere ed adottare successivi accordi di programma ovvero altri atti appropriati nel rispetto della disciplina vigente in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

- che il D.P.C.M. 4 marzo 1996 ha definito, in conformità a quanto indicato nell'allegato che è parte in-

tegrante dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

- le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica;
- le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
- i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17;
- le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17;
- le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;
- i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

- che quanto costituisce oggetto dell'accordo di programma, nonché le esigenze di soddisfacimento di presupposti e condizioni per l'avvio e la realizzazione delle misure e degli interventi (erogazioni, disponibilità, fabbisogni della risorsa idrica; concessioni ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; nulla-osta; pareri; espropriazioni; autorizzazioni; fabbisogni finanziari e finanziamenti) sono quelle indicate da ciascuno dei soggetti interessati all'accordo di programma medesimo.

Tutto ciò premesso le parti - come sopra intervenute - convengono e stipulano il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Titolo I OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ricezione delle premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto.

Articolo 2
Oggetto dell'accordo

1. Oggetto dell'accordo è:
 - 1.1. la formazione del bilancio delle risorse idriche condivise tra le regioni Puglia e Basilicata al fine di pianificarne l'utilizzo per assicurare le erogazioni, sulla base delle disponibilità effettive e dei fabbisogni documentati, necessarie allo sviluppo sostenibile delle regioni con un orizzonte temporale collocato all'anno 2015;
 - 1.2. La definizione delle opere anche interconnesse di comune interesse delle due regioni, preposte alla captazione, accumulo, vettoriamento, trasferimento ed in generale all'approvvigionamento primario ad uso anche plurimo delle acque;
 - 1.3. la messa in atto di strumenti di coordinamento permanenti, volti a sviluppare le azioni di programmazione, pianificazione e monitoraggio necessarie ed a esercitare l'indirizzo sulla gestione di cui al punto 1.2;
 - 1.4. l'individuazione di linee concordate tra i sottoscrittori per l'evoluzione dell'attuale configurazione dei soggetti gestori;
 - 1.5. la determinazione dei costi di produzione dell'acqua all'ingrosso, al fine di garantire un equo scambio tra risorsa idrica e risorse finanziarie destinabili alla salvaguardia nel tempo della risorsa idrica stessa in termini sia qualitativi che quantitativi ed alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tali opere anche interconnesse;
 - 1.6. l'avvio di azioni di recupero, riuso e risparmio idrico nei diversi usi della risorsa che, considerata l'impossibilità di coprire integralmente il fabbisogno, lo riduca al 2015 del 20%;
 - 1.7. la tutela e la salvaguardia delle fasce ioniche lucane e salentine con specifico riguardo rispettivamente all'arretramento costiero e la salinizzazione delle falde acquifere;
 - 1.8. l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a: consentire la piena utilizzazione degli impianti di accumulo e adduzione esistenti; completare gli schemi idrici di riferimento per garantire la disponibilità delle risorse idriche considerate;
 - 1.9. verificare la fattibilità di nuovi apporti di risorse idriche e conseguenti trasferimenti;
 - 1.10. la definizione di procedure a priorità condivise dalle regioni per far fronte ai periodi di crisi idrica sia ricorrenti che eccezionali.
2. Le erogazioni attuali, le disponibilità stimate ed i fabbisogni programmati dalle due Regioni sono documentati e riepilogati, per ciascun schema idrico coinvolto nel presente accordo, nelle schede in allegato 1. I punti di criticità rilevati nelle aree interessate sono documentati nelle sintesi in allegato 2.
3. La parti concordano di richiedere anche alla Re-

gione Campania la sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 3
Attuazione dei procedimenti oggetto dell'accordo

1. Le parti si impegnano:
 - a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere nei tempi indicati gli obiettivi del presente accordo ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi operativi - ossia ad accordi, intese, convenzioni, contratti, conferenze di servizi, esercizio di poteri sostitutivi, atti di revoca - che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2;
 - b) a rimuovere gli ostacoli di ordine tecnico, amministrativo e procedurale onde assicurare per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo tempi rapidi di avvio, di attuazione, ivi compresi quelli derivanti da necessità di concessioni, pareri, nulla-osta, permessi, autorizzazioni;
 - c) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, una piena e costante collaborazione tra loro e con il soggetto preposto al coordinamento di cui al successivo art. 5 e a partecipare anche tramite propri rappresentanti dotati di apposita delega ai gruppi tecnici di lavoro previsti dal presente accordo ed ad altri gruppi successivamente istituiti.
2. Le Regioni Basilicata e Puglia si impegnano ad istituire, attraverso protocolli di intesa preliminari con le regioni limitrofe o lo Stato ciascuna un'unica Autorità di bacino territorialmente coerente con i sistemi idrici interessati dal presente accordo di programma, comprensiva dei bacini regionali ed interregionali afferenti, secondo quanto meglio definito al successivo art. 7.

Articolo 4
Dotazioni organiche e tecniche delle Regioni

1. Le regioni Basilicata e Puglia si impegnano non solo a collaborare tra loro ma altresì ciascuna a dotarsi di una appropriata organizzazione per quanto attiene alle strutture tecnico - amministrative preposte al governo e alla gestione delle risorse idriche ed alla programmazione nei bacini idrografici.

Titolo II
COORDINAMENTO

Articolo 5
Soggetto preposto al coordinamento e formazione dell'autorità di governo della risorsa idrica

1. Le parti concordano di costituire un'Autorità di governo della risorsa idrica per il coordinamento e la gestione del presente accordo presieduta, a cadenza di dodici mesi, a turno dalle due regioni e composta da:
 - 1) il Ministro dei lavori pubblici o da un suo delegato;

- 2) Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata, o da un suo delegato;
- 3) Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia, o da un suo delegato.

2. I segretari generali delle autorità di bacino di cui all'art. 7 del presente accordo partecipano ai lavori senza diritto di voto.

3. L'Autorità di governo:

- a) coordina l'attuazione del presente accordo;
- b) adotta il bilancio idrico di cui all'art. 89 comma 2 del D.Lvo 112/98 predisposto dalle Regioni;
- c) si esprime sulle quantità di risorsa idrica da utilizzare e gli usi a cui destinarle, sulla loro allocazione territoriale, sugli obiettivi gestionali e infrastrutturali da conseguire, sulla determinazione e le modalità di riscossione della tariffa all'ingrosso, sulle azioni di riequilibrio tra bacini produttori e aree riceventi, sui riversamenti per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche.

4. La costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di governo sarà disciplinata, con atto adottato, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs. 28 agosto 1998, n. 281 e da un regolamento di organizzazione, prevedendo tra l'altro che l'autorità di governo si avvalga anche delle strutture tecniche delle autorità di bacino di cui all'art. 7;

5. Per il primo periodo di turnazione della presidenza del presente accordo il comitato è presieduto e convocato dalla Regione Basilicata;

6. Nelle more della costituzione dell'Autorità di governo di cui al presente articolo, le parti decidono di costituire, come in effetti costituiscono, un comitato di coordinamento per l'attuazione del presente accordo la cui composizione è la medesima dei precedenti commi.

7. All'inizio di ogni anno, nel mese di febbraio, con le forme di cui ai precedenti commi è effettuata la verifica dell'entità degli afflussi alle principali opere di accumulo al fine di prevedere il reale soddisfacimento del fabbisogno sostenibile nel corso dell'anno. Nel caso vengano riscontrati elementi tali da far prevedere una carenza idrica sono concordate le azioni necessarie per ridurre i prelievi.

Articolo 6

Istituzione di gruppi di lavoro

1. Presso l'Autorità di governo e, nelle more, presso il comitato di coordinamento di cui al comma 6 del precedente articolo sono istituiti uno o più gruppi di lavoro, composti da tecnici altamente specializzati designati dalle Amministrazioni firmatarie del presente accordo, che riferiscono agli organi del precedente art. 5 e collaborano con le autorità di bacino di cui all'art. 7 del presente accordo per:

- a) definizione dei costi di produzione dell'acqua all'ingrosso;
- b) studio riuso acque basse ionico-lucane;
- c) studio riuso acque reflue salentine;
- d) verifica di fattibilità anche ambientale della utiliz-

zazione degli afflussi del Cogliandrino, dell'invaso di Cugno del Vescovo e delle acque sorgentizie ionico-salentine;

- e) azioni di salvaguardia della falda idrica lucana e salentina;
- f) finalizzazione dello studio Inea finanziato con il Programma operativo risorse idriche alle priorità emerse dall'accordo di programma;
- g) definizione del sistema di monitoraggio quantitativo delle caratteristiche chimiche e fisiche dei flussi e del contenuto energetico delle acque;
- h) studio delle migliori tecnologie disponibili per la ricerca, il controllo e la riduzione delle perdite.

2. Le due Regioni convengono sin d'ora di volersi avvalere della Sogesid S.p.A., con il supporto scientifico dell'Università di Basilicata e del Politecnico di Bari, per la definizione degli studi necessari alla ottimizzazione funzionale e gestionale degli schemi idrici di Puglia e Basilicata e relative interconnessioni.

Articolo 7

Adeguamento ed organizzazione delle autorità di bacino

1. Le regioni si impegnano a proporre congiuntamente, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, proprie iniziative legislative in attuazione della presente intesa volte a riordinare i bacini regionali ed interregionali ricadenti nel proprio territorio in modo da pervenire alla costituzione di due autorità di bacino delimitate in coerenza con i sistemi idrici interessati dal presente accordo di programma.

2. Le regioni decidono sin d'ora che saranno organi delle autorità di bacino:

- 1) il Comitato Istituzionale;
- 2) il Segretario Generale;
- 3) il Comitato Tecnico;
- 4) la Segreteria tecnica operativa;

3. Il Comitato Istituzionale sarà composto dai Presidenti delle Giunte regionali aventi competenza territoriale sui bacini aggregati e da un rappresentante del Comitato dei ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183. Il Comitato è presieduto dal Presidente della regione che aggrega gli altri bacini. In caso di inattività o inadempienza del Comitato Istituzionale, il rappresentante del Comitato dei ministri di cui all'art. 4 della legge 183/89 procede alla convocazione ovvero a promuovere la procedura di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lvo 112/98.

4. Le determinazioni del Comitato Istituzionale saranno assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Istituzionale e deve essere scelto tra esperti di comprovato livello scientifico e capacità gestionale oltre che tra i funzionari regionali di livello dirigenziale, in servizio o in quiescenza.

6. Il Comitato Tecnico è presieduto dal Segretario Generale ed è composto da:

- 1) funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle Regioni aggregate in nu-

mero proporzionale ai pesi paritetici delle Regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento di attuazione da emanarsi con successivo atto del Comitato Istituzionale;

- 2) da un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designati da ciascuna delle Provincie aggregate;
- 3) un funzionario per ciascuno delle Amministrazioni indicate all'art. 10 comma 2 della legge 183/89 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) esperti di comprovato livello tecnico, scientifico e professionale designati dal Comitato Istituzionale in numero non superiore al numero dei funzionari di cui al precedente punto 1).

7. Il regolamento interno della Segreteria tecnica operativa è adottato dal Comitato Istituzionale per garantire gli opportuni strumenti di integrazione e collaborazione con le strutture ed i Servizi Tecnici dello Stato e delle Regioni aggregate.

8. Le autorità di bacino rendono disponibile la propria struttura tecnica per le attività istituzionali dell'Autorità di governo di cui al precedente art. 5.

Titolo III

ATTIVITÀ ED INTERVENTI DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo 8

Attività delle Regioni Puglia e Basilicata per le misure di risparmio idrico

1. Le regioni si impegnano a presentare entro 8 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, nell'ambito del soggetto preposto al coordinamento di cui all'art. 5, un piano di risparmio idrico comprensivo delle misure all'uopo elaborate dall'EAAP Spa, dall'EIPLI e dai consorzi di bonifica interessati, che ciascuna amministrazione vigilante è impegnata a richiedere e a valutare, relativo alle misure finalizzate al risparmio idrico, comprendente:

- a) gli interventi di sistemazione delle reti di adduzione e di distribuzione nonché degli impianti, ciascuna regione per la parte di competenza;
- b) ai fini della riduzione delle perdite, la verifica degli interventi intrapresi e la valutazione e l'attuazione delle iniziative per il riammodernamento e la razionalizzazione dei sistemi irrigui esistenti, anche facendo ricorso alla utilizzazione di risorse non convenzionali;
- c) la adozione di piani di irrigazione compatibili con le capacità d'uso dei suoli, con le effettive priorità di utilizzazione delle risorse idriche disponibili localmente, con le esigenze del mercato agricolo;
- d) la verifica delle utilizzazioni industriali in atto e programmate, preordinata a obiettivi di riciclo e riuso.
- e) l'installazione di contatori quantitativi per ogni singola utenza idrica anche ai sensi dell'art. 5 della legge 36/94.

Articolo 9

Priorità e pattuizioni tra le Regioni Puglia e Basilicata

1. Le Amministrazioni regionali si impegnano ad individuare e promuovere tutte le iniziative necessarie al corretto sviluppo del settore agricolo ed industriale, e ad individuare le priorità di intervento nel settore della distribuzione d'acqua a fini civili, industriali ed agricoli tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e dello stato di manutenzione delle opere esistenti. In particolare, nel settore agricolo, sono state finanziate opere per la ristrutturazione degli impianti irrigui del Metaponto e dell'Alto Agri per il recupero della risorsa idrica.

2. Si conviene:

- a) sulla richiesta della Regione Puglia di considerare prioritaria la riduzione con reintegro degli attuali prelievi potabili da falda nell'area del Salento con conseguente graduale chiusura entro il 2005;
- b) sulla disponibilità della Regione Basilicata di considerare tra le risorse idriche aggiuntive quelle derivanti dalla utilizzazione delle "acque basse" del Metapontino;

3. Rispetto alle erogazioni attuali e ai fabbisogni dichiarati si conviene di destinare al soddisfacimento del fabbisogno della Regione Puglia:

- a) ulteriori 35 - 40 milioni di mc. di acqua derivanti dagli incrementi degli afflussi all'invaso di Monte Cotugno conseguenti alla derivazione dell'intera portata dalle traverse di Agri Sauro e Sarmento, attualmente stimata in circa 75 milioni di mc. annui; in ogni caso, alla Regione Puglia sarà riservato annualmente il 50% della portata derivata come sopra definita.
- b) 30 milioni di mc. dalle acque basse stimate dal territorio ionico lucano.

Articolo 10

Interventi di sistemazione

1. Ciascun soggetto responsabile, firmatario del presente accordo ovvero da questi vigilato, deve assicurare e concorrere, prioritariamente, al pieno funzionamento delle opere esistenti.

2. Le opere sono:

- 1) diga del Pertusillo, raggiungimento capacità d'invaso e ripristino dell'efficienza dei due scarichi di fondo e di mezzofondo: opere finanziate sul QCS per lire 6,658 miliardi (mld.); opere per la protezione dell'invaso finanziate sul QCS per lire 40,964 mld., completamento previsto entro l'anno 2001;
- 2) diga del Rendina, adeguamento corpo diga e sistemazione idraulica agraria del bacino a monte: finanziamenti QCS per rispettive lire 54,752 mld. e 24,665 mld., completamento dei lavori previsto entro l'anno 2001;
- 3) Locone interventi sul serbatoio: finanziamenti

QCS per lire 12,399 mld.; completamento dei lavori ed ulteriori verifiche;

- 4) diga San Pietro sul fiume Osento, superamento fase invasi sperimentali a conclusione dei lavori, e successivo riempimento dell'invaso;
- 5) diga Serra del Corvo sul Basentello, superamento fase invasi sperimentali e conclusione delle operazioni di collaudo;
- 6) diga di Conza, superamento invasi sperimentali e conclusione delle operazioni di collaudo a conclusione dei lavori, e successivo riempimento dell'invaso;
- 7) potabilizzatore di Conza: proposto un progetto al finanziamento QCS per lire 170 mld. per la realizzazione di una prima fase, per trattare una portata di 3 mc/s;

3. Per le opere indicate al numero 7 del precedente comma le Amministrazioni si impegnano a verificare le possibilità di finanziamento più idonee fatti salvi i necessari accordi con la Regione Campania.

4. Le stesse Amministrazioni si impegnano a determinare il soggetto eventualmente inadempiente promuovendo le conseguenti iniziative.

Articolo 11

Interventi di completamento

1. Completamenti in corso:

- a) Sarmento - Sinni: lavori di completamento della traversa sul fiume Sarmento e della galleria di derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno sul fiume Sinni: finanziamento QCS di lire 56,625 mld. completamento entro 36 dalla data di affidamento;
- b) Agri - Sauro - Sinni: lavori di completamento delle gronde del Fiume Agri e del torrente Sauro nell'invaso di Monte Cotugno: finanziamento QCS di lire 25,079 mld. completamento entro 36 mesi dalla data di affidamento;
- c) adduttore Trivigno - Acerenza; finanziamento QCS per lire 168,71 mld., completamento dei lavori e del collaudo entro dicembre 1999 e completamento del collaudo nei sei mesi successivi;
- d) adduttore Acerenza - Genzano: finanziamento QCS per lire 37,953 mld.; completamento dei lavori massimo previsto entro dicembre 1999 e completamento del collaudo nei sei mesi successivi;

2. Completamenti da finanziare e realizzare:

- a) adduttore Genzano - Basentello;
- b) ripristino collegamento Diga San Giuliano da e per Ginosa;
- c) acquedotto potabile per il Salento;
- d) recupero Camastra - Trivigno;
- e) collegamento Camastra - Valbasento;
- f) miglioramento funzionale e potenziamento della capacità di trasporto adduttore Sinni;
- g) razionalizzazione, ottimizzazione e completamento degli impianti irrigui nelle due Regioni con recupero della efficienza anche mediante sistemi di telemisura e telecontrollo, al fine del raggiungi-

mento del risparmio nel sistema idrico complessivo nella misura del 20% come indicato all'articolo 2;

- h) le opere occorrenti per realizzare quanto previsto nel precedente art. 6, lett. g);
- i) Diga sul Carapelle (Regione Puglia).

3. Per le opere indicate al comma 2 le Amministrazioni si impegnano a verificare le possibilità di finanziamento più idonee. Si impegnano inoltre a programmare nell'ambito del ciclo di programmazione 2000-2006, nei rispettivi documenti di programmazione, specifiche misure per sostenere investimenti nelle aziende agricole finalizzati alla riduzione dei consumi irrigui.

Articolo 12

Criteri di selezione degli interventi

1. Le opere da realizzarsi e da finanziare di cui agli artt. 10 e 11, concordate fra tutte le amministrazioni pubbliche interessate, dovranno:

- a) essere realizzate nel rispetto della vigente normativa in materia di autorizzazioni, pareri e nulla osta e della normativa comunitaria in materia di appalti e di concorrenza;
- b) avere i caratteri della piena funzionalità e della cantierabilità;
- c) disporre dell'integrale copertura finanziaria attraverso stanziamenti nei limiti contenuti nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed entro i vincoli di bilancio, ovvero verificando la possibilità di reperire le somme necessarie attraverso appropriati piani finanziari.

Titolo IV

INDIRIZZI PER LA GESTIONE

Articolo 13

Attività delle parti per la trasformazione degli enti erogatori in S.p.A.

1. Ai fini delle iniziative di competenza le Amministrazioni sottoscrittrici concordano sulle linee tracciate nell'allegato 5 del presente atto relative alla trasformazione degli attuali enti acquedottistici e irrigui.

Articolo 14

Concessioni di derivazioni

1. Le parti prendono atto delle tabelle di riepilogo delle istanze di concessione riguardanti gli schemi idrici interconnessi interessati dal presente accordo, allegate sub 4, e convengono che dette istanze debbano essere istruite come sistema interconnesso di derivazione e che il Ministero dei Lavori Pubblici dia luogo a provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua secondo le indicazioni dell'allegato 1 - Quadro delle erogazioni attuali, verificando anche le eventuali sottensioni.

Titolo V
MISURE DI RIEQUILIBRIO E
RIVERSAMENTO TARIFFARIO

Articolo 15

Determinazione dei costi di produzione
dell'acqua all'ingrosso

1. L'Autorità di governo della risorsa idrica e nelle more della sua costituzione, il Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 5, determina entro il 31 gennaio 2000 il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso da applicarsi a decorrere dal 30 giugno 2000 da parte dei gestori dell'approvvigionamento primario che tenga conto:

- a) degli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria;
- b) della quota di ammortamento annuale delle spese di manutenzione straordinaria degli impianti;
- c) dei costi per il mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l'interramento degli invasi, con conseguente perdita della capacità di accumulo;
- d) dei costi per il mantenimento qualitativo dei volumi invasati, oltre il rispetto della normativa vigente;
- e) dei costi per il riequilibrio ambientale, per la minimizzazione dell'impatto grandi adduttori e il recupero del territorio interessato dalle opere, il recupero ecosistemi a valle degli invasi, l'arretramento della costa ionica;
- f) oneri per la costruzione e gestione del sistema di monitoraggio quali quantitativo della risorsa idrica;
- g) dei costi per la perdita dell'energia potenziale naturale utilizzabile in loco e diversamente utilizzata (sollevamento).

2. Le Regioni sono responsabili dell'applicazione del presente articolo nei confronti dei soggetti interessati.

3. Per la determinazione dei costi di cui al comma 1 è istituito il gruppo di lavoro di cui all'art. 6.

4. A seguito della trasformazione degli enti gli oneri di cui sopra saranno integrati con le quote riferite agli ammortamenti annuali dei beni conferiti.

5. Ai fini delle attività di determinazione delle incidenze di costo di cui ai commi precedenti sarà assunto per l'analisi, quale elemento base, il costo relativo ai sollevamenti interni alla Regione Basilicata, valutato in 20 miliardi di lire annui.

6. Le parti si attivano per applicare l'onere di cui al precedente comma a carico dei soggetti gestori, nelle more della determinazione definitiva dei costi di produzione, a partire dal 1° gennaio 2000.

Titolo VI
CONTROLLI E VERIFICHE

Articolo 16

Il responsabile del procedimento

1. Per ciascuna fase o per più fasi del procedimento

di attuazione del presente accordo e per ciascuna opera da realizzare è individuato il responsabile del procedimento dell'amministrazione pubblica, ente o organismo competente.

2. Ciascuna amministrazione può provvedere a sostituire il responsabile del procedimento dandone comunicazione ai sottoscrittori del presente accordo.

3. Il responsabile del procedimento ha il compito:
- a) di seguire la fase amministrativa o progettuale e di promuovere ogni ulteriore fase necessaria per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio o finale;
 - b) di fornire, di propria iniziativa o su richiesta al soggetto preposto al coordinamento di cui al precedente art. 5, ogni informazione necessaria od opportuna sull'andamento della procedura.

Articolo 17
Controlli e verifiche

1. Secondo gli schemi idrici di cui alle schede allegate sub 1 e sub 4 e la procedura amministrativa da attivare o concludere per rendere stabile e sostenibile il trasferimento d'acqua, il responsabile del procedimento riferisce trimestralmente sullo stato di attuazione al Comitato di coordinamento e, quando costituita, all'Autorità di governo della risorsa idrica, inviando contestualmente copia del referto all'Amministrazione, ente o organismo di appartenenza.

2. La relazione trimestrale del responsabile del procedimento deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento della procedura ovvero della realizzazione dell'opera in termini di qualità, quantità e valore;
- b) l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo o tecnico, nonché l'eventuale proposta di iniziative da assumere al fine di superare l'ostacolo stesso.

3. Il comitato di coordinamento di cui all'art. 5 verifica il regolare avanzamento, dell'esecuzione delle opere di cui agli artt. 10 e 11 proponendo le eventuali azioni volte a dare attuazione alle disposizioni della convenzione posta a base del finanziamento.

4. L'Autorità preposta al coordinamento può disporre in ogni momento accertamenti, anche a mezzo di verifiche ed ispezioni, in ordine allo stato di attuazione del presente accordo di programma.

Articolo 18
Inadempimenti

1. Oltre alle verifiche di cui al precedente articolo qualora dalle attività di referto, verifica e controllo, di cui ai precedenti articoli, emergano ritardi o inadempimenti rispetto agli impegni assunti con l'accordo di programma, l'Autorità di governo della risorsa idrica o, in mancanza, il Comitato di coordinamento invita l'organo rappresentativo del partecipante, al quale il ritardo o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura cui appartiene adempia entro un termine prefissato, ed indica, ove occorra, le attività di cui è chiesto il compimento. L'organo rappresentativo

del partecipante è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto di coordinamento le iniziative assunte al fine di adempiere, ed i risultati conseguiti.

Articolo 19
Modificazioni e integrazioni dell'accordo

1. Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti del presente accordo di programma è apportata, previo consenso unanime dei partecipanti, su proposta della Autorità di coordinamento.

Articolo 20
Nuovi accordi di programma e successive adesioni

1. Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di programma, il Ministro dei Lavori Pubblici promuove la sottoscrizione di analogo accordo con la Regione Campania e con la Regione Molise ed eventualmente altre regioni. Possono aderire al presente accordo, previo consenso unanime dei partecipanti, altri soggetti od organi, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo stesso.

Articolo 21
Durata dell'accordo

1. Il presente accordo è valido fino all'anno 2015.

Articolo 22
Collegio di Vigilanza

1. In relazione al contenuto dei precedenti articoli ove una delle parti non collabori lealmente nei tempi indicati ovvero nei tempi stabiliti ai sensi dell'art. 5, al perseguimento degli obiettivi e degli adempimenti indicati nel presente accordo, la questione è esaminata, ai sensi dell'art. 27 comma 7 della L. 8 Giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, da un collegio di vigilanza presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante di ciascuna regione interessata che, acquisito l'avviso del Ministro dei Lavori Pubblici, a maggioranza degli aventi diritto, uditi i soggetti eventualmente interessati ivi compresi i Presidenti delle Province, riferisce documentatamente, corredando la propria relazione con le controdeduzioni del soggetto inadempiente, al Presidente del Consiglio dei Ministri per le iniziative da assumere ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.

2. Copia del referto di insolvenza di cui al comma 1 è trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri al CIPE, ai Presidenti delle Giunte Regionali ed ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per l'esame delle competenti commissioni parlamentari.

Articolo 23
Adempimenti Successivi

1. Il presente accordo di programma sarà trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della L. 183/89.

2. Il Ministero dei Lavori Pubblici trasmette il presente accordo al CIPE, per le determinazioni di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge 36/94.

Articolo 24
Oneri per l'attuazione dell'accordo

1. Le Regioni Puglia e Basilicata si impegnano ad istituire, nel bilancio di previsione 2000 e successivi, appositi capitoli di spesa per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 25
Pubblicazioni

1. Il presente accordo di programma sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L. 142/90 entro 15 giorni dalla sua approvazione da parte degli organi competenti, sul Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente atto potrà formare oggetto di impugnativa innanzi agli organi competenti nei termini e con le modalità delle vigenti disposizioni di legge.

per la Regione Basilicata	per la Regione Puglia
Il Presidente:	Il Presidente:
prof. Angelo Raffaele Dinardo	prof. Salvatore Distaso
	per il Ministero dei Lavori Pubblici
	Il Ministro:
	dott. Enrico Micheli

ELENCO ALLEGATI

- 1) Schede degli schemi idrici: erogazioni, disponibilità e fabbisogni;
- 2) Schede delle criticità nelle aree interessate;
- 3) Documento programmatico Basilicata - Puglia "Politiche di governo delle risorse idriche indirizzi programmatici";
- 4) Tabelle di derivazioni d'acqua concesse e richieste;
- 5) Trasformazione degli enti gestori.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Direzione Generale della difesa del suolo


08/01/99



Indice:

Schema generale Sinni - Pertusillo e Basento - Bradano (riepilogo)	
Schema Ofanto (riepilogo)	
Schema Ofanto (disponibilità - erogazioni attuali)	
Schema Ofanto (ulteriori fabbisogni)	
Regolazione - Limitazioni di invaso - Volume non utilizzato	

pag.	2
"	3
"	4
"	5
"	6



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Direzione Generale della difesa del suolo

08/01/99

Allegato 1 - Tab.1a

Schema generale Sinni - Pertusillo e Basento - Bradano - Riepilogo -

Disponibilità attuali

	T=5 anni	T=50 anni	
Sinni con sorgenti	413	360	
Pertusillo	250	205	
Traversa Agri	50	37	
S. Giuliano	55	52	dal bacino del fiume Bradano
Basentello	24	18	
Camastra	48	38	
Totale	840	710	

Erogazioni attuali

	Potabile	industriale	Irriguo
Puglia (Mmc)	215	18,0	58,0
Basilicata (Mmc)	40	11,2	205,1
Totale	255	29,2	263,1
Totale	547,3		

Ulteriori fabbisogni

	Potabile	industriale	Irriguo
Puglia	15,0	10,0	137,6
Basilicata	68,3	73,0	242,0
Totale	83,3	83,0	379,6
Totale	545,9		

Incremento disponibilità - lavori in corso

	T=5 anni	T=50 anni
Gronda Sarmento	67	46
Gronda Sauro	47	28
Trivigno	65	47
Acerenza + Genzano	26	21
Totale	205	142

Bilancio idrico

	T=5 anni	T=50 anni
Disponibilità attuali	840	710
Incremento disponibilità	205	162
Totale	1045	872
Erogazioni attuali	547,3	
Ulteriori fabbisogni	545,9	
Totale	1093,2	

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Direzione Generale della difesa del suolo

08/01/99

Allegato 1 - Tab.2a

Schema Ofanto - Riepilogo -

Disponibilità

	D 0,20	D Medi	Dom. conc.
Totale	156,6	235	328,9

Erogazioni attuali

	Potabile	Industriale	Irriguo
Puglia (Mmc)			98
Basilicata (Mmc)		8,8	15
Totale		8,8	113
Totale generale			121,8

Ulteriori fabbisogni

	Potabile	Industriale	Irriguo
Puglia	105		188
Basilicata			30
Totale	105		218
Totale generale			323

111

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Direzione Generale della difesa del suolo

08/01/99

Allegato 1 - Tab.3a

Schema Ofanto**Disponibilità**

	D'0,20	D Medl	Dom. conc.
Conza (1)	59,2	94	
Osesto (2)	9,0	14	
S. Venere	80,4	117	(4) 163,7
Locone	8,0	10	72,0
Rendina (3)	?	?	40,4
Marana Capacc.	?	?	52,8
Totale	156,6	235	328,9

(1): limitazione di invaso a 420 su 434,80

(2): limitazione di invaso a 450 su 463

(3): limitazione di invaso a 190 su 199 (Q.min.=189!)

(4): Comprensivo del volume invasato nel serbatoio di Atella, non realizzato.

Erogazioni attuali

	Potabile	Industriale	Irriguo
	(Mmc)		
Puglia	Capitanata		76,0
	Terre d'Apulia		(1) 22,1
Basilicata	Vulture		(2) 15,0
Totale			113,1
Totale irriguo			113,1

(1): si aggiungono 2,5 da pozzi

(2): si aggiungono 33,2 da pozzi ed acque reflue

Basilicata	Gaudio	0,8
	Melfi (Trav. S. Venere)	8,0
Totale Industriale		8,8

Totale schema Ofanto**121,9**

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Direzione Generale della difesa del suolo

08/01/99

Allegato 1 - Tab.4a

Schema Ofanto
- Ulteriori fabbisogni -

		Potabile	Industriale	Irriguo
		(Mmc)		
Puglia	Terre d'Apulia			188,0
Basilicata	Vulture			30,0
Totale irriguo				218,0
Puglia	Conza	60,0		
	Locone	45,0		
Totale potabile		105,0		
Totale incremento fabbisogni				323,0



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Direzione Generale della difesa del suolo

08/01/99

Allegato 1 - Tab.5a

Diga	Max regolazione		Limitazioni di invaso		Volume non utilizzato (Mmc)	Note
	Quota (m.s.m.)	Volume (Mmc)	Quota (m.s.m.)	Volume (Mmc)		
Pertusillo	529,2	152	525,0	118,00	34,0	
Camastra	531,6	23	531,6	23,00	0,0	
						+ 14 Mmc destinati alla laminazione delle piene
Conza	434,8	63	420,0	13,00	51,0	
Basentello	269,0	41	267,0	26,42	15,0	
Rendina	199,0	21	190,0	7,00	14,0	
Osento	463,0	17	450,0	7,80	9,2	
Totale					123,2	

Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale della Difesa del suolo
Ufficio Piani e Programmi

Regione Basilicata

Criticità schemi idrici potabili

Basento - Camastra

- Allegato 2a -

Allegato 2a

REGIONE BASILICATA
UFFICIO OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL
SUOLO

CRITICITÀ SCHEMI IDRICI POTABILI

BASENTO CAMASTRA

Alimenta 30 centri abitati (compreso il capoluogo) Potenza con circa 160.000 abitanti, distribuendo circa 28 Mmc. Annuì, dei quali, in funzione dell'apporto delle sorgenti, 10 - 14 Mmc. Vengono prelevati dall'invaso del Camastra e 18 - 12 Mmc. Dalle sorgenti del Monte Arioso e dalla Val d'Agri con sollevamento.

L'acquedotto integrativo del Camastra, entrato in esercizio alla fine dell'anno 1986, ha dimostrato la sua validità, consentendo di far fronte a tutte le richieste dell'utenza anche quando le sorgenti hanno raggiunto complessivamente valori minimi 300 - 400 l/s.

L'acquedotto integrativo del Camastra, disponendo di circa 1000 l/s di acqua potabilizzata presso l'impianto di potabilizzazione di Masseria Romaniello, disposto a quota 900 m. ha consentito, inoltre, di integrare la portata idrica ad altri Comuni non gestiti dall'E.A.A.P. quali, Picerno e Laurenziana.

L'acquedotto del Camastra, deve quindi assolvere la funzione di fonte integrativa per i deficit di disponibilità delle sorgenti nei mesi di magra e negli anni siccitosi, in coerenza con i criteri posti a base della sua ideazione.

È necessario che venga completato il programma previsto dal P.R.G.A. relativo alla maggiore utilizzazione delle sorgenti dell'Alta Val d'Agri che sarà possibile con l'attivazione dell'invaso di Marsiconuovo.

È anche necessario completare il programma di adeguamento dei rami Nord e Sud dell'acquedotto del Basento ed attivare un programma di riordino delle reti idriche di distribuzione negli abitati, al fine di consentire il miglioramento del servizio ed il recupero di risorse idriche.

Acquedotto Agri

È alimentato dalla sorgente del Gruppo Oscuriello, in alta Val D'Agri, con integrazione, mediante sollevamento, dalle sorgenti Aggia (facente parte dell'Acquedotto del Basento).

Per conferire maggiore efficienza al sistema occorre effettuare:

- intervento di sistemazione delle sorgenti;
- collegamento di S. Brancato all'acquedotto del Pertusillo;
- ricostruire l'acquedotto per Aliano che dovrà alimentare anche la nuova zona di insediamento di Acinello;
- ricostruire la parte terminale dell'acquedotto dell'Agri ed eliminare la condotta per Stigliano con alimentazione alternativa delle utenze;

Acquedotto del Vulture

È alimentato dalle sorgenti del Pierno, La Francesca con integrazione dal Canale Principale del Sele dell'E.A.A.P.

A seguito della forte diminuzione della sorgenti La Francesca (da 90 e 40 l/s) causato prevalentemente dagli emungimenti di falda degli stabilimenti limitrofi delle acque minerali, si è reso necessario incrementare il prelievo del canale Principale.

Le disponibilità previste dal P.R.G.A. non sono reali in quanto sono venuti meno i 60 l/s dei pozzi del gaudio e la portata della sorgente La Francesca è diminuita a 45 l/s. facendo mancare $(60 + 55) = 115$ l/s.. Occorre anche considerare che è necessario disattivare il canale Principale, per riparazione, per un periodo di 4 - 5 anni e quindi si rende necessario ricercare una fonte alternativa di alimentazione.

Acquedotto del Frida

Le disponibilità indicate nel P.R.G.A. sono:

- Sorgenti Frida	570 l/s
- S. Giovanni Mancosa	<u>328 l/s</u>
	898 l/s
- Invaso Frida 2	<u>250 l/s</u>
	1148 l/s

Il bilancio è carente perché le sorgenti hanno fatto registrare minimi di 450 l/s; da S. Giovanni Mancosa è stato possibile prelevare solo 130 l/s e l'invaso del Frida non è più possibile realizzare per motivi ambientali. Vi è quindi il deficit di:

Sorgenti	450 l/s
S. Giovanni Manca	<u>130 l/s</u>
	480 l/s

$1148 - 580 = 568$ l/s (circa 50%).

Per far fronte a tale deficit è allo studio una soluzione che prevede di alimentare una parte terminale dell'acquedotto del Frida, dell'acquedotto del Pertusillo.

Torbido - Maratea

Alimenta gli abitati di Maratea e Trecchina gestito dall'E.A.A.P. e altri 4 comuni a gestione comunale.

Le fonti di alimentazione sono costituite da sorgenti comunali, integrate dall'acquedotto del Torbido gestito dall'E.A.A.P.

I fabbisogni previsti dal P.R.G.A. prevedono la costruzione di invaso sul fiume Noce non realizzabile.

Nei bilanci idrici non sono quindi disponibili:

Per Maratea	80 l/s
Lagonegro	33 l/s
Lauria	<u>61 l/s</u>
	174 l/s

rispetto a complessivi 500 l/s necessari per alimentare gli schemi idrici 4/24 Maratea, 4/25 Lagonegro, 4/26 Lauria.

Anche la sorgente Acquabianca per Maratea non è disponibile per inquinamento (20-40 l/s).

In conclusione la disponibilità reale delle fonti di

approvvigionamento è inferiore a quella prevista dall'attuale P.R.G.A., per cui è necessario ricercare fonti alternative studiare i relativi schemi integrativi.

Si richiamano infine tutte le considerazioni svolte nel documento 30-10-1997, di osservazione alla bozza SOGESID relative a:

- 1) "crescita della popolazione non plausibile";
- 2) "dotazioni idriche e consumi";
- 3) "consumi in agricoltura e industria";
- 4) "Consumi nel settore turistico"; per cui si segnala l'opportunità che le previsioni dell'attuale P.R.G.A. non siano assolutamente modificate.

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale della Difesa del suolo
Ufficio Piani e Programmi

Regione Puglia
Criticità schemi idrici
- Allegato 2b -

Allegato 2b

REGIONE PUGLIA

CRITICITÀ SCHEMI IDRICI

La falda carsica profonda, generalmente a pelo libero nel Salento, dove galleggia sull'acqua di mare per effetto del fenomeno dell'intrusione marina, risulta nel resto del territorio pugliese, all'aumentare della distanza dalla costa spesso in pressione per effetto dell'anisotropia che caratterizza la permeabilità delle rocce presenti in questi siti.

Questa risorsa inizialmente poco sfruttata, salvo che in possibilità della costa dove veniva utilizzata a scopo irriguo tramite pozzi scavati a mano ha subito nel dopo guerra prelievi via via crescenti man mano che i progressi tecnologici rendevano possibile e meno oneroso lo scavo di pozzi a profondità anche elevate.

L'entità complessiva dei prelievi potabili dalla falda può valutarsi attualmente in 4400 l/s.

Il ruolo svolto dalla falda carsica pugliese nell'approvvigionamento idrico potabile della regione è divenuto via via più significativo passando dalla funzione di fonte di riserva o integrativa (1100 l/s nel 1962) a quella di soddisfacimento di base. Infatti, attualmente la falda contribuisce per il 23% circa al bilancio complessivo delle risorse. In questo ambito però particolarmente complessa la situazione dell'approvvigionamento potabile del Salento (e in special modo della provincia di Lecce) per il quale il prelievo dalla falda risulta quasi pari al valore totale.

Il massiccio uso, potabile e ancor più irriguo, che si fa dei prelievi dalla falda, determina un concreto pericolo di inquinamento salino. A questo proposito da uno studio effettuato presso il Dipartimento di Ingegneria delle Acque del Politecnico di Bari si riportano i dati della concentrazione dello ione cloro particolarmente indicativi dell'inquinamento salino in alcuni pozzi non lontani dalla costa, zona notoriamente più aperta a tale tipo di progressivo degrado della qualità.

I prelievi ad uso irriguo hanno, come già detto, un ruolo rilevante nel bilancio idrico delle acque sotterranee. Essi, effettuati mediante un gran numero di pozzi distribuiti essenzialmente sulle fasce costiere del territorio regionale. Caratterizzati da una marcata stagionalità, da coefficienti di contemporaneità che anche in presenza di un grosso numero di utenze tendono all'unità e da portate complessive di entità ragguardevole giocano un ruolo fondamentale nel delicato equilibrio dinamico degli acquiferi.

Informazioni utili a quantificare l'ordine di grandezza dei prelievi di acque sotterranee per usi irrigui, vengono fornite dai dati I.S.T.A.T. rilevati in occasione dei censimenti delle attività agricole, svolti con cadenza decennale. Questi dati evidenziano, già al 1990, una superficie irrigata maggiore di quella indicata nel documento esibito dalla Regione Puglia in occasione degli incontri precedenti. Ciò testimonia che i dati esposti nel documento già noto non sono comprimibili ed in particolare quelli che si riferiscono alla valutazione del fabbisogno irriguo, specie ai fini della salvaguardia della falda.

POZZO	Q [l/s]	C1 [mq/l] ANNO 1973	C1 [mg/l] ANNO 1983	C1 [mg/l] ANNO 1993
Bari 1	12.5	64	71	81
Bari 2	14.5	57	71	89
Latiano	14.0	28	32	43
Lizzano	10.0	447	508	486
Corigliano	12.5	106	99	135
Bagnolo 1	40.0	57	76	156
Bagnolo 2	40.0	57	89	170
Bagnolo 3	40.0	60	60	121
Fiusco 1	38.3	214	195	277
Fiusco 2	38.5	163	167	255
Fiusco 3	24.0	160	170	241

TABELLA 1: Valori massimi annuali dei cloruri [mg/l] relativi ad un campione significativo di punti di prelievo dalla falda profonda pugliese.

In Tabella 2, infatti, con riferimento all'ultimo censimento disponibile (relativo all'anno 1990) si sono riportate per le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, le superfici irrigate con approvvigionamenti si-

curamente non provenienti né da fonti esterne alla regione, né da acque superficiali interne, e quindi attribuibili alla falda pugliese tramite prelievi di carattere aziendale.

PROVINCIA	ANNO 1982	ANNO 1990	ANNO 1990	ANNO 1990
	SUPERFICIE IRRIGATA	SUPERFICIE IRRIGATA	VOLUME D'ADACQUAMENTO STAGIONALE MEDIO	FABBISOGNO IRRIGUO LORDO
	[ha]	[ha]	[m ³ /ha]	[m ³ x10 ⁶]
BARI	26685	50853	2236	113.71
BRINDISI	19378	23749	3178	75.47
LECCE	16205	29038	2979	86.50
TARANTO	9312	11475	1795	20.60
TOTALI	71580	115115	2574	296.28

TABELLA 2: Superfici irrigate, volumi di adacquamento e fabbisogni irrigui lordi nella regione Puglia relativamente ad aziende agricole che praticano l'irrigazione con acque di falda - Fonte I.S.T.A.T.

L'analisi dei dati pone anzitutto in evidenza il notevole aumento della estensione delle aree irrigate nell'ultimo decennio. Tale incremento, indice di una positiva crescita produttiva della agricoltura pugliese, a causa della mancanza di schemi acquedottistici alternativi si è tradotto però in un aggravio dei prelievi di acque sotterranee. Con riferimento alla provincia di Lecce, ove è nota l'importanza della falda per il soddisfacimento degli usi potabili, si è osservato, nel periodo intercorso tra i due censimenti, il raddoppio delle aree irrigate.

I dati I.S.T.A.T. di Tabella 2 conducono inoltre a

stimare in 296×10^6 m³ il consumo irriguo annuo per il territorio delle Murge e del Salento. Tale dato, è particolarmente significativo in quanto il prelievo concentrato in pochi mesi dell'anno, dà luogo a una portata di punta in grado di determinare condizioni di shock nell'equilibrio della falda.

Si rammenta infine che un'altra forte criticità è costituita dall'esistenza di vasti comprensori irrigui già attrezzati (circa 25.000 ha) il cui approvvigionamento (70.000 Mmc) era stato attribuito a fonti esterne alla Regione. Al momento attuale in questi territori non è ancora iniziato l'esercizio irriguo.

REGIONE BASILICATA

REGIONE PUGLIA

**POLITICHE DI GOVERNO DELLE RISORSE
IDRICHE E INDIRIZZI PROGRAMMATICI**

**(LEGGE 5.1.1994 N.36, ART.17, ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE IDRICHE)**

ALLEGATO 3

1. Premessa

L'uso delle risorse naturali deve risultare sostenibile per garantire alle future generazioni la medesima potenzialità di fruizione.

La risorsa acqua, elemento indispensabile per la vita e lo sviluppo economico, deve essere utilizzata in modo solidale e consapevole da parte dei diversi soggetti coinvolti nella sua gestione.

L'attuale impostazione istituzionale, che prevede lo Stato fortemente permeato da istanze federalistiche, non fa dimenticare come gli scenari cooperativi tra entità vicine favoriscono un equilibrato sviluppo dei territori.

Nei documenti programmatici sviluppati a livello mondiale, come l'Agenzia 21, si legge che "la gestione delle risorse idriche è basata sulla percezione dell'acqua come parte integrante dell'ecosistema, una risorsa naturale ed un bene economico e sociale la cui quantità e qualità determina la natura dei suoi impieghi."

Dal punto di vista geopolitico l'acqua rappresenta una delle risorse limitate e più condizionanti per lo sviluppo su scala planetaria. Ciò vale soprattutto per quelle economie nelle quali l'agricoltura rappresenta ancora una frazione rilevante del reddito.

Dal punto di vista dei cambiamenti globali, soprattutto climatici, la corretta gestione dell'acqua rappresenta uno dei più importanti strumenti per ridurre l'impatto della desertificazione.

Anche su questo tema l'Italia è firmataria (dal 1997) di una convenzione internazionale per combattere la siccità e la desertificazione. Le Regioni sono in prima fila perché sia data rapida attuazione a tale convenzione in quanto ritengono che molta parte del proprio territorio sia interessato da tale fenomeno come dimostrano ampi e recenti studi.

Anche a livello europeo si sta sviluppando una riflessione globale sul rapporto tra ambiente e occupazione e poi specificamente sul tema delle risorse idriche. È infatti in via di approvazione una direttiva che reinquadra tutta la materia del ciclo delle acque.

La proposta direttiva istituisce un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali e sotterranee della Comunità, adottando un approccio comune, obiettivi e principi comuni e misure di base comuni. La direttiva si fonda sul seguente principio: la politica ambientale in materia di acque deve incentrarsi sulle acque nella forma in cui esse naturalmente attraversano i bacini idrografici per sfociare al mare; tenendo conto delle naturali interazioni delle acque superficiali e sotterranee. Il testo affronta sia gli aspetti qualitativi che quantitativi. La direttiva stabilisce inoltre che tutte le misure adottate per realizzare gli obiettivi ambientali che consentiranno una protezione e un impiego sostenibili delle acque siano coordinate tra loro e che le loro ripercussioni siano gestite e controllate all'interno di ciascun bacino idrografico: in questo modo sarà possibile garantire un'applicazione coerente e razionale della politica comunitaria sulle acque. La direttiva intende inoltre, da un lato, impedire

l'ulteriore degrado e, dall'altro, proteggere e migliorare gli ecosistemi acquatici sotto il profilo qualitativo e quantitativo e gli ecosistemi terrestri per quanto riguarda il loro fabbisogno idrico, contribuendo al contempo a garantire una fornitura idrica sufficiente, per quantità e qualità, alle esigenze di uno sviluppo sostenibile. A livello di riduzione dell'inquinamento, viene confermato e ufficializzato il cosiddetto "approccio combinato", secondo il quale la lotta all'inquinamento alla fonte si combina con la definizione di obiettivi ambientali più generali.

Come è evidente nel comparto delle risorse idriche tutto si tiene, tutti i temi convergono influenzandosi vicendevolmente: è pertanto necessario operare procedendo alla unificazione dei tavoli di sviluppo di proposta e concertazione.

I temi che le Regioni hanno affrontato e stanno affrontando sono:

- la rapida ed efficace organizzazione e la completa attuazione delle leggi 183/89 (difesa e uso del suolo) e 36/94 (servizio idrico integrato);
- la ridefinizione giuridica ed il riassetto funzionale di tutti gli enti acquedottistici presenti sul territorio e delle interconnessioni esistenti;
- il processo di riforma e la ridefinizione dei ruoli dei Consorzi di Bonifica;
- la definizione di modalità partecipative alla gestione, oltre che al governo della risorsa idrica e del territorio che possano produrre flussi finanziari da reinvestire con efficacia e utilità nella difesa del suolo e tutela delle acque, nonché nella tutela dei parchi e conservazione delle aree di salvaguardia;
- la ridefinizione, la riorganizzazione funzionale ed il governo delle interconnessioni tra sistemi idrici interregionali e regionali per l'uso plurimo al fine del raggiungimento di un significativo risparmio idrico, di una piena affidabilità ed efficienza quantitativa e qualitativa;
- lo sviluppo delle relazioni necessarie al conseguimento dei finanziamenti, sia nazionali che comunitari, ed alla piena attuazione delle leggi nello spirito di un federalismo solidale e cooperativo;
- le attività di formazione necessarie sia al governo della risorsa, che alla promozione di nuove professionalità, nonché allo sviluppo delle imprese;
- le attività di studio sui diversi temi.

Le politiche di intervento nel settore delle risorse idriche, in presenza di risorse finanziarie scarse, non possono evidentemente essere neutrali e devono operare delle scelte. Tuttavia, allo stato attuale, gli strumenti disponibili per chi ha la responsabilità delle decisioni sono molto ridotti, ovvero anche molto sofisticati ma solo settoriali e quasi mai interdisciplinari.

Da questo punto di vista occorre dotarsi di strumenti conoscitivi ed operativi. Devono essere compiuti tutti gli sforzi per coordinare gli studi e le ricerche effettuate sul territorio a fronte delle diverse tematiche che interessano le risorse idriche: captazione, vettoriamento, distribuzione, usi agricoli, industriali, idropotabili, turistici, depurazione, riuso, tutela del suolo per

la salvaguardia della risorsa idrica e per la tutela delle coste.

In questo contesto globale una leva di grande rilevanza per dare attuazione alle politiche di governo idrico è la tariffa.

L'acqua non deve avere un *prezzo*: le regole del libero mercato non sono adatte alla gestione di una risorsa essenziale come l'acqua. Tuttavia gli utilizzatori devono essere pienamente coscienti del *valore* dell'acqua. Pertanto le *tariffe* dell'acqua, differenziabili in relazione all'uso, devono esplicitare il valore collettivo della risorsa ed il livello di contributo che la collettività sostiene affinché l'acqua sia disponibile per le specifiche utilizzazioni.

Le tariffe vengono applicate per evitare effetti indesiderati del mercato. Nel caso dell'acqua la maggiore attenzione si è data alla definizione delle tariffe da applicare nella distribuzione. Uno degli effetti che si voleva evitare era l'applicazione di prezzi dettati dal solo mercato che, in condizioni di scarsità della risorsa, avrebbero portato alla formazione di prezzi non sostenibili da tutta la popolazione. Scarsa attenzione si è data, in genere, alla tariffa all'ingrosso, anche se questa riveste una propria autonoma rilevanza.

L'imposizione della tariffa all'ingrosso dell'acqua ha lo scopo di consentire un equo scambio: risorsa idrica in cambio di risorse finanziarie per realizzare opere utili finalizzate anche ad assicurare le migliori condizioni di manutenzione dei bacini idrografici e di tutela dei corpi idrici. Non si tratta di lucrare su una risorsa indispensabile ma, al contrario, di regolare un flusso di scambio di risorse. Ciò permetterà di mantenere questo stesso scambio costante nel tempo, senza dover ricorrere obbligatoriamente ad apporti esterni di risorse finanziarie per impedire il deterioramento della materia dello scambio.

Il trasferimento di corrispettivi a fronte della dotazione idrica dovrà essere utilizzato per una serie di opere nel territorio di captazione e di accumulo dell'acqua finalizzate alla salvaguardia della quantità e qualità della risorsa idrica nel tempo (si pensi ad interventi di bio-ingegneria nel settore idraulico forestale, ovvero alla corresponsione di incentivi alle Aziende agricole per l'introduzione di pratiche agricole caratterizzate da un basso impatto ambientale).

In particolare si deve considerare:

- costi per il mantenimento antierosivo del suolo (in primo luogo piani pluriennali di forestazione protettiva, ma anche introduzione di tecniche di salvaguardia per l'utilizzazione razionale delle superfici);
- riduzione dei redditi per popolazioni locali in comprensori dove vengano imposte limitazioni d'uso per evitare la riduzione della qualità della risorsa idrica;
- costi per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi di riequilibrio ambientale.
- costi sostenuti per una perequazione d'uso della risorsa (uso potabile in condizioni svantaggiate);
- costi energetici per garantire le interconnessioni;

- costi per la realizzazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio.

A scala mondiale il settore che maggiormente utilizza l'acqua è l'agricoltura (87% del consumo totale di acqua). Dalle colture irrigate proviene il 40% dell'alimentazione mondiale e si estendono sul 17% delle superfici coltivate.

A livello locale le percentuali possono variare un pò ma la sostanza del problema non cambia: c'è un grande utilizzatore di acqua (il settore primario) e per soddisfare questo utilizzatore si procurano anche danni ambientali rilevanti (es: salinizzazione delle falde).

L'agricoltura, avendo tradizionalmente pagato molto poco l'acqua, è stata anche poco attenta all'introduzione di innovazioni tecnologiche che permettessero un concreto risparmio nelle tecniche irrigue.

Un criterio che potrà essere utilizzato è quello di far pagare l'utilizzo dell'acqua sulla base degli effettivi consumi prevedendo che la tariffa più agevolata spetti esclusivamente fino ad un determinato consumo irriguo/ettaro che corrisponde al consumo razionale con tecniche efficienti di irrigazione. Per i consumi eccedenti dovrebbe essere applicata una diversa tariffa tale da incentivare in modo significativo l'introduzione di tecniche irrigue adeguate. Naturalmente dovrebbe essere possibile sostenere, con adeguato contributo, la realizzazione di questi investimenti a scala aziendale.

2. Obiettivi specifici.

Per raggiungere gli obiettivi generali illustrati nella premessa, le Regioni devono mettere in atto diverse azioni, che vanno dal miglioramento del sistema organizzativo al quadro legislativo e regolamentare e che riguarderanno anche l'espletamento di attività e compiti previsti dalle leggi nazionali.

La trasformazione dei grandi Enti Nazionali quali EIPLI e EAAP, alla luce della L. 543/95, nonché ai sensi dell'art.17 della L.36, è uno degli obiettivi specifici storicamente più significativi per affermare un ruolo primario e riconosciuto delle Regione; a ciò è strettamente legata una piena definizione della natura e delle finalità dei soggetti che da tale trasformazione avranno origine, in questa strategia non va trascurata la ridefinizione e la valorizzazione degli altri soggetti attuatori di politiche regionali, quali i Consorzi di Bonifica.

Riguardo alla pianificazione regionale è bene ricordare che la L. 59/97 abolisce due strumenti pianificatori importanti quali il PRGA e il PRRA, senza lasciare un vuoto normativo, ma riassumendo conseguentemente l'azione pianificatrice da essi rappresentata nel piano di bacino stralcio relativo al governo della risorsa idrica. Sempre la L. 59/97 semplifica in modo significativo e definitivo l'attività di approvazione dei piani di bacino assegnandola alla sola autorità regionale.

È quindi evidente l'impegno a riorganizzare ed a riportare in seno all'Autorità di bacino regionale l'unità dell'attività pianificatoria e di monitoraggio della risorsa idrica anche ai sensi dei criteri e degli indirizzi indicati dal D.P.C.M. 4-3-1996.

Il perseguimento di questi obiettivi specifici comporta la risoluzione di alcune grandi e generali problematiche, quali la definizione di criteri e di indirizzi omogenei circa i fabbisogni irrigui, industriali ed idropotabili su cui attestare una valutazione il più possibile oggettiva e generalmente riconosciuta delle necessità regionali, nonché procedure e metodi per stabilire una tariffa di riferimento per il servizio dell'approvvigionamento primario ad uso plurimo e riequilibrio tra bacini produttori di risorsa e bacini consumatori della stessa.

Ne scaturisce l'evidente protagonismo che una politica delle acque coerente con le leggi vigenti, riveste nella realizzazione di un quadro istituzionale unanimemente riconosciuto ed equilibrato tra governo e gestione.

3. Trasformazione dei grandi enti sovraordinati.

3.1. Ente Irrigazione

L'Ente irrigazione, preposto alla gestione dei grandi sistemi idrici dello schema dell'Ofanto, dello schema Camastra - Acerenza - Genzano, dello schema Ionico - Sinnico, nonché di supporto tecnico alle decisioni in materia di prelievo dalla falda pugliese, non conserva più le sue iniziali finalità prevalentemente agricole.

Infatti, dall'analisi dei volumi idrici distribuiti negli ultimi anni e dei soggetti utilizzatori, ben si evince che circa il 45% è destinato all'uso idropotabile mentre il 46% viene utilizzato per l'uso agricolo ed il 9% per l'uso industriale. Tuttavia, a fronte di tale situazione l'Ente rimane sottoposto al governo del Ministero delle Politiche agricole.

Tale situazione è quanto meno ambigua se non in contraddizione con quanto prescritto nell'art. 17 della L. 36/94 relativo ai grandi trasferimenti d'acqua tra Regioni.

Tale articolo, accompagnato dagli indirizzi e dai criteri di cui al D.P.C.M. del 4-3-1996, indica nelle Regioni, in quanto Autorità di bacino, e nel Ministero dei Lavori Pubblici, i soggetti proponenti ed attuatori di accordi di programma. Tale accordo prevede tra l'altro l'organizzazione del gestore a cui affidare le infrastrutture a tal fine preposte e dichiarate di interesse nazionale.

Il D.L.gvo 4 giugno 1997 nr. 143, di trasformazione del MIRAF, all'art. 3 prevede che gli enti sui quali il Ministero esercita la vigilanza vengono sciolti o trasformati con le procedure previste all'art. 3 comma 2 dello stesso D.L.vo.

È opportuno evidenziare che l'attributo di interesse nazionale non comporta la perdita della proprietà delle opere, ancora in parte da definirsi ai sensi della L. 183/76 ma il semplice conferimento delle stesse per la finalità dichiarata.

Inoltre, ai sensi della L. 59/97, la progettazione, la realizzazione e gestione delle opere stesse sono a totale carico dello Stato.

L'Ente Irrigazione Puglia - Basilicata (EIPLI) in

quanto già sottoposto alla vigilanza del MIRAF va sciolto o trasformato conformemente con la 594/95 che dispone la trasformazione degli enti acquedottistici regionali ed interregionali istituiti con leggi regionali o nazionali.

Tale quadro legislativo, richiede quindi un intervento di riordino istituzionale e funzionale.

La trasformazione in SPA pubblica ed il risanamento economico - finanziario dell'Ente, richiedono l'intervento dei Ministeri coinvolti e, se necessario, del Ministero del Tesoro attraverso la SOGESID SPA, anche per risolvere tutte le pendenze ed i conflitti esistenti tra EIPLI, EAAP e Consorzi di Bonifica.

La realizzazione di un gestore dell'approvvigionamento primario ad uso plurimo degli schemi idrici Appulo-Lucani potrà costituire lo strumento operativo dell'autorità di governo della risorsa idrica definita dall'accordo di programma fra Basilicata, Puglia e Governo Nazionale.

Il protagonismo delle Regioni potrà essere garantito riservando ad esse o una significativa partecipazione azionaria nella Società o la presenza nel Consiglio di Amministrazione della stessa.

Nel tempo, una parte o l'intera partecipazione azionaria di minoranza potrà essere offerta ai privati.

Una equa ripartizione del protagonismo delle regioni coinvolte potrà essere assicurata con l'opportuna e regolamentata turnazione degli assetti societari.

3.2 Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Le attività dell'EAAP riguardano:

- approvvigionamento e vettoriamento primario per una quota dell'idropotabile in Puglia e Basilicata;
- gestione delle reti idriche in quasi tutti i comuni della Puglia;
- gestione delle reti di avvicinamento e/o di distribuzione nella metà circa dei comuni della Basilicata.

Nel corso degli anni a tali attività, si è aggiunta la gestione delle reti fognarie e dei depuratori non sempre della logica del Servizio idrico integrato, come previsto dalla L. 36/94.

È indiscutibile, tuttavia, che nonostante le gravi deficienze organizzative e gestionali che hanno determinato il commissariamento, l'EAAP esprime un notevole patrimonio di esperienze professionali e gestionali.

L'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della L. 36/94 dovrà essere sottoposto ad un riassetto funzionale ed organizzativo che ridefinisca "la natura giuridica e le competenze territoriali nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge".

La finanziaria '96 (L. 549/95) al comma 83 dell'art. 1 dispone che "gli enti acquedottistici di cui all'art. 10 comma 5 della L. 36/94, nonché quelli regionali ed interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con D.P.C.M., sentite le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni . . .".

La trasformazione dell'EAAP non può prescindere dalla contestuale trasformazione dell'EIPLI e dalla

specificità del sistema di approvvigionamento idrico primario, Appulo Lucano, interconnesso e ad uso plurimo.

La trasformazione dell'EAAP deve garantire la separazione delle diverse gestioni industriali ed articolazioni territoriali, distinguendo la funzione relativa al S.I.I. da quella relativa all'approvvigionamento primario.

La riorganizzazione societaria dovrà prevedere l'allestimento di almeno tre soggetti diversi a cui dovrà essere garantita la possibilità dello scorporo e separazione azionaria anche per fasi successive.

Un primo corpo societario dovrà essere destinato a ricongiungersi a fondersi nel soggetto di cui alla trasformazione dell'EIPLI, cioè quello relativo all'approvvigionamento primario ad uso plurimo.

4. Consorzi di Bonifica.

Nel contesto della riorganizzazione dei servizi idrici e di difesa del suolo, assume particolare importanza la gestione della risistemazione funzionale e gestionale dei Consorzi di Bonifica.

I Consorzi di Bonifica potrebbero essere riorganizzati sulla base di cinque grandi categorie di servizi:

1. realizzazione e gestione delle reti tecnologiche rurali (acquedotti, elettrodotti rurali, sistemi di collettamento e presidi depurativi di aziende rurali, agricole, zootecniche) ad essi affidati in concessione da Comunità Montane, Province, Regione ed altri Enti o Società;
2. realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione;
3. gestione dell'approvvigionamento idrico ad uso agricolo;
4. gestione del servizio di manutenzione e difesa del suolo e del territorio;
5. gestione dei servizi speciali, anche in connessione con l'art. 27 della L. 36/94.

Le finalità di cui prima prevedono una rivisitazione sia dei soggetti consorziati sia del riparto degli oneri a carico degli stessi.

In particolare risulta necessaria la partecipazione degli Enti locali inclusi nel perimetro di contribuzione al governo del Consorzio stesso e che la contribuzione stessa dei consorziati si articoli in base ai servizi di cui effettivamente beneficiano secondo tariffe diverse ed a tali servizi finalizzate.

La Regione, in quanto Autorità di Bacino, mantiene la competenza pianificatoria e di redazione dei Piani degli Interventi, con il concorso delle Province per la difesa del suolo, ed in quanto il soggetto erogatore di risorse finanziarie, mantiene l'esercizio del controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione del Consorzio stesso.

Gli altri corpi dovranno poter confluire o dar vita al soggetto gestore negli ATO di Puglia e Basilicata, secondo le forme di cui all'art. 22 comma 3 lett. b, c, e della L. 142/90.

5. Metodi tariffari.

Mentre il D.P.C.M. dell'1-8-1996 definisce un metodo per calcolare la tariffa di riferimento del S.I.I., nessun metodo è stato ancora sviluppato per i servizi di difesa e manutenzione del suolo e del territorio, per il servizio di bonifica e irrigazione, per il servizio di riuso delle acque reflue, per il servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso per i diversi usi. Se i primi hanno rilevante importanza per l'equilibrio economico finanziario dei Consorzi di Bonifica, l'ultimo insiste su alcuni di tali servizi e soprattutto sul S.I.I.

Tale voce, con la dizione acqua acquistata da terzi, è già contemplata tra i costi compresi nella tariffa del S.I.I., mentre nulla è stato definito per l'uso irriguo e quello industriale. Ciò dovrà essere risolto alla luce di una piena esposizione dei costi e degli utili dei soggetti coinvolti, nonché delle politiche tariffarie che il governo nazionale e quelli regionali vorranno perseguire quale sostegno all'agricoltura e all'industria.

Tuttavia, per favorire tale definizione, una risoluzione in merito può e deve essere affrontata nell'ambito dell'accordo di programma tra Puglia e Basilicata ai sensi dell'art. 17 della L. 36/94 tenuto conto del principio del riversamento tariffario per il riequilibrio dei servizi intercorsi tra le due Regioni.

6. Autorità di Bacino.

Ai punti precedenti si è ripetutamente fatto riferimento al ruolo primario delle Regione in quanto Autorità di Bacino nell'attuazione degli accordi di programma per il trasferimento dell'acqua tra Puglia e Basilicata.

Tale accordo di programma si fonda su alcune attività continuative nel tempo che consentono la valutazione della necessità e dell'opportunità di un Piano di Interventi ambientalmente compatibile e favorevole allo sviluppo sostenibile delle Regioni stesse.

Una delle principali attività è senz'altro costituita dalla redazione e dal governo del bilancio idrico dei Bacini coinvolti dagli schemi di approvvigionamento di cui all'accordo di programma stesso.

Il continuo monitoraggio del Bilancio Idrico è essenziale per garantire la quantità e la qualità dei volumi necessari allo svolgimento del S.I.I., del Servizio di irrigazione e delle attività industriali in ambito regionale, con il minimo rischio di crisi idrica e quindi d'impresa per i gestori coinvolti.

A tal fine, le Autorità di Bacino Regionali devono dotarsi di efficienti strutture che assicurino l'espletamento delle funzioni di:

1. Bilancio Idrico e Programmazione della razionale utilizzazione della risorsa;
2. Difesa ed uso del suolo e del territorio;
3. Difesa ed uso delle coste e dei litorali;
4. Difesa ecosistemi naturali.

La composizione del comitato Tecnico scientifico dell'Autorità dovrà essere riconsiderata alla luce dei compiti assegnati.

Per quanto riguarda il servizio per il Bilancio Idrico

e la Programmazione della razionale utilizzazione della risorsa, esso si articolerà in una attività di piano, un'attività di monitoraggio della quantità e qualità di acqua presente negli invasi, emunte dalle falde, derivate dalle sorgenti, defluente nelle infrastrutture primarie e consegnata alla grande utenza, nonché quella restituita ai corpi idrici.

Il rilevamento continuo delle disponibilità di fabbisogno potrà identificare nuovi scenari di necessità o di ottimizzazione dei sistemi, tali da suggerire nuovi Piani d'Intervento e nuove iniziative su cui riaprire il tavolo degli accordi di programma tra le due Regioni.

È evidente l'importanza che le due Regioni si dotino di strumenti istituzionali ed operativi omologhi.

L'evoluzione di tale Autorità ad una organizzazione istituzionalmente più complessa, ma certamente più consona ai compiti precedentemente descritti, serve anche a ridurre il numero di autorità di bacino in essere nelle due Regioni.

A tal fine dovrà procedersi ad una revisione delle Leggi Regionali, alla luce di un Protocollo d'Intesa tra il Governo Nazionale, le Regioni presenti nei bacini interregionali Bradano e Sinni, che dia vita ad una nuova Autorità di Bacino.

Il Comitato istituzionale sarà presieduto dal Presidente della Giunta della Regione Basilicata e composto dai Presidenti delle Giunte delle tre Regioni (Basilicata, Puglia e Calabria) e da un rappresentante del Governo Nazionale con potere sostitutivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà componenti espresse dalle singole Regioni in numero proporzionale ai pesi dei territori interessati dai Bacini idrografici di competenza e in egual misura sarà finanziata la segreteria tecnica.

La segreteria tecnica sarà affiancata e collaborerà, concertando le proprie attività, con un Ufficio direttamente collegato alle strutture tecniche di livello nazionale, a cui competerà, in caso d'inerzia da parte delle singole Regioni, procedere a favorire, nonché ad attuare, le attività già programmate.

Il Segretario dell'Autorità di Bacino sarà unico ed identificato dalla Regione di maggior peso.

7. Accordo di programma tra Basilicata e Puglia: art. 17 L. 36/94.

Il Governo complessivo della risorsa idrica, quindi il suo censimento, la disciplina dell'economia idrica e la programmazione del razionale uso della stessa, con particolare riferimento agli usi plurimi, rientra tra i compiti fondamentali delle Regioni.

La programmazione dei trasferimenti di acqua tra le due Regioni sia per il consumo umano, in attuazione dell'art. 17 della L. 36/94, che per gli altri usi si impone per la centralità.

Il D.P.C.M. 4 marzo 1996, contrariamente a quanto definito in passato dalle due Regioni, non identifica il risultato dell'accordo di programma in una semplice lista di interventi, ancorché ambientalmente compatibili ed utili all'efficienza e all'efficacia dell'approvvigionamento primario.

Individua un processo permanente di studio, concertazione e verifica sia per quanto riguarda i bilanci idrici, le necessità infrastrutturali e l'organizzazione della gestione delle opere preposte ai trasferimenti. Comporta altresì un confronto e un'intesa sulla realizzazione delle forme governo e sulla definizione dei livelli di sostenibilità delle reciproche politiche di sviluppo.

Alla luce di ciò le Regioni hanno avviato il confronto sulla base di principi di pari dignità, organizzando e richiedendo una seria fase conoscitiva che si è concretizzata con vigile presenza del Ministero dei Lavori Pubblici in numerosi incontri e nell'approntamento di approfondita documentazione.

L'accordo di programma dovrà articolarsi nella definizione degli elementi fisici e di governo per la determinazione del bilancio idrico quali - quantitativo e la programmazione del razionale uso della risorsa anche ad uso plurimo; nella determinazione della misura di riequilibrio e di riversamento tariffario tra le due Regioni a fronte del "servizio di approvvigionamento primario" prestatato; nella partecipazione e governo della trasformazione dei grandi enti acquedottistici ed irrigui preposti alla gestione degli schemi interessati; nella individuazione e definizione degli interventi preposti:

1. al risparmio idrico della risorsa primaria comprensivi di architettura e tecnologie innovative quali il riuso delle acque reflue ai fini agricoli ed industriali;
2. al risparmio energetico;
3. al miglioramento dell'interconnessione e della elasticità gestionale degli schemi idrici interessati.

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati, l'accordo di programma di fatto costituisce la "Autorità di governo della risorsa idrica in Basilicata e Puglia".


Tale autorità è costituita dal concorso istituzionale delle Regioni Basilicata e Puglia in quanto Autorità di Bacino. A tale governo contribuiranno, attraverso specifiche intese altre Regioni concorrenti nelle problematiche affrontate.

A presupposto ed a sostegno efficace ed efficiente della "Autorità di Governo", le Regioni Basilicata e Puglia, ai sensi della L. 59/97, riorganizzeranno le proprie Autorità di Bacino incorporando i comitati istituzionali delle Autorità di Bacino interregionali gravanti sulla singola Regione in un unico Comitato Istituzionale con la presenza dei presidenti delle Regioni interessate e del Governo Nazionale con potere sostitutivo.


L'ottimizzazione del Governo della risorsa idrica su area vasta non può che realizzarsi attraverso la costruzione del *distretto idrografico* quale sede della concertazione di tutte le Autorità di Governo relative alla globalità dei bacini idrografici interessati dagli schemi di approvvigionamento interconnessi e dai corpi idrici ricettori ad essi relativi.

A tale processo aggregativo per specifiche attività pianificatorie corrisponde una sensibile riduzione numerica delle Autorità di Bacino oggi esistenti e della frammentazione delle attività pianificatorie globali.


Modello organizzativo Consorzi di bonifica



Autorità di governo della risorsa idrica Basilicata - Puglia




Modello organizzativo Autorità di Bacino




* in numero proporzionale ai pesi dei territori interessati dai Bacini idrografici di competenza

**Esempio di Modello organizzativo delle Autorità di bacino per il Distretto idrografico
Tutela e uso del suolo e delle acque (governo unitario di area vasta)**



Modello organizzativo Autorità di Bacino



* in numero proporzionale ai pesi dei territori interessati dai Bacini idrografici di competenza

Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale della Difesa del suolo

Ufficio Piani e Programmi

Tabelle di derivazioni d'acqua concesse e richieste - Allegato 4 -

Indice:

Schema Agri (Puglia e Basilicata)	pag.	2
Schema Alta Val d'Agri (Puglia e Basilicata)	"	3
Schema Basento (Basilicata)	"	4
Schema Bradano (Puglia e Basilicata)	"	5-6
Schema Ofanto (Campania, Basilicata e Puglia)	"	7-8-9
Schema Sinni -Sistema Monte Cotugno (Puglia e Basilicata)	"	10

Tab.4

**Schema Agri
(Puglia e Basilicata)**

SERBATOI O TRAVERSE	ISTANZA AI SENSI DEL T.U. 11.12.1933 N. 17750 DECRETO DI CONCESSIONE	ENTE RICHIEDENTE LA CONCESSIONE O CONCESSIONARIO	USO	PERIODO DI PRELIEVO	PORTATA DA DERIVARE	VOLUME ANNUO DA DERIV. IN Mm ³	VOLUME REGOLAZ. IN Mm ³	CLASS.	NOTE
PERTUSILLO	D. INT.LE 12.11.1958 N. 6746	ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA E LUCANIA (ENTE GESTORE)	IRRIGUO		MOD. MEDI 168	116	62	PZ D280	
	ISTANZA 11.2.1967 DI VARIANTE, 24.5.1973 DI ULTERIORE VARIANTE	ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA E LUCANIA	IRRIGUO						
	D.INT.LE 28.6.1960 N. 4448	ENEL S.P.A.	IDROEL.		MOD. MEDI 84				
	ISTANZA 13.5.1976 INTEGRATA DA 3.5.1986 E 10.7.1986	E.A.P.	POTAB.		MOD. MEDI 45 (DALLO SCARICO DELL'ENEL)			PZ D578	

Tab. 4a

**Schema Alta V. D'Agri
(Puglia e Basilicata)**

SERBATOI O TRAVERSE	ISTANZA AI SENSI DEL T.U. 11.12.1933 N. 17750 DECRETO DI CONCESSIONE	ENTE RICHIEDENTE LA CONCESSIONE O CONCESSIONARIO	USO	PERIODO DI PRELIEVO	PORTATA DA DERIVARE	VOLUME ANNUO DA DERIV. IN Mm 3	VOLUME REGOLAZ. IN Mm 3	CLASS.	NOTE
TRAVERSA T. CAVOLO	D. INT.LE 8.2.1972 N. 692 Istanza 22.9.1997 DI VARIANTE PER AUMENTO DI PORTATA	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI	IRRIGUO Ha 2000		MOD. MEDI 4,50 MOD. MEDI 3,50	14,2	PZ D376		
MARSICO NUOVO (DIGA)	Istanza 20.10.1972 E 18.01.1983	CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI	IRRIGUO ANNUO Ha 1400		MOD. MAX 8 MEDI 2,175	16,9	PZ D600		
TRAVERSA F. MAGLIA		CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI						Piccole derivazioni di competenza regionale	
SORGENTE AGGIA		CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI						Piccole derivazioni di competenza regionale	
TRAVERSA T. MOLINARA		CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI						Piccole derivazioni di competenza regionale	
SORGENTE PESCHIERA		CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI						Piccole derivazioni di competenza regionale	

NOTA: Nel decreto interministeriale 12.11.1958 n. 6746 relativo al serbatoio del Pertusillo veniva fissato in mod. 35 il limite massimo di utilizzazione irrigua a monte del serbatoio.

Tab. 4b

**Schema Basento
(Basilicata)**

SERBATOI O TRAVERSE	ISTANZA AI SENSI DEL T.U. 11.12.1933 N. 1775O DECRETO DI CONCESSIONE	ENTE RICHIEDENTE LA CONCESSIONE O CONCESSIONARIO	USO	PERIODO DI PRELIEVO	PORTATA DA DERIVARE	VOLUME ANNUO DA DERIV. IN Mm ³	VOLUME REGOLAZ. IN Mm ³	CLASS.	NOTE
CAMASTRA SUL TORRENTE BASENTO E CAMASTRA D.M. autorizzazione provvisoria inizio dei lavori (art. 13 T.U. 11.12.1933 n. 1775) 28.6.1962 N. 264B	ISTANZA 18.4.1962 E VARIANTE 14.10.1974	ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA E LUCANIA	IRRIGUO circa ettari 4000	APR/SETT	MOD.MAX 49,7 MEDI 31,6	39	PZ D564		
TRIVIGNO (TRAVERSA SUL FIUME BASENTO) D.M. autorizzazione provvisoria inizio dei lavori (art. 13 T.U. 11.12.1933 n. 1775) 28.6.1962 N. 2648 (ministeriale 9.10.1987 n. 1170)	ISTANZA 14/10/1974	ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA E LUCANIA	IRRIGUO	APR/SETT	MOD.MAX 22,4 MEDI 14,3	0,4	PZ D609		NEL SERBATOIO DI TRIVIGNO VENGONO RACCOLTE TUTTE LE ACQUE SOTTRATTE DALL'INVASO DEL CAMASTRA E LE FLUENZE INVERNALI DEL FIUME BASENTO. TALI ACQUE VERRANNO POI CONVOGLIATE NEGLI INVASI DI ACERENZA E GENZANO (SCHEMA BRADANO)

Tab. 4c

**Schema Bradano
(Puglia e Basilicata)**

SERBATOIO TRAVERSE	ISTANZA AI SENSI DEL T.U. 11.12.1933 N. 17750 DECRETO DI CONCESSIONE	ENTE RICHIEDENTE LA CONCESSIONE O CONCESSIONARIO	USO	PERIODO DI PRELIEVO	PORTATA DA DERIVARE	VOLUME ANNUO DA DERIV. IN Mm ³	VOLUME REGOLAZ. IN Mm ³	CLASS.	NOTE
S. GIULIANO SUL FIUME BRADANO	D. INT.LE 9.11.1966 N. 3649(SCADENZA 24.2.2022)	CONSORZIO BRADANO METAPONTO	IRRIGUO circa ettari 6000		MOD. MEDI 40	62		MT D14	
SERRA DEL CORVO SUL FIUME BASENTELLO	ISTANZA 11.6.1962 INVASI SPERIMENTALI	CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA VALLE DEL BRADANO	IRRIGUO circa ettari 4620		MOD. MEDI 8,2	39		PZ D575	
ACERENZA SUL BRADANO- ACERENZA	ISTANZA 14.10.1974 DIGA COSTRUITA - AVVIO INVASO	ENTE IRRIGAZIONE	IRRIGUO APR/SETT		MOD. MAX 29,3 MEDI 18,7			PZ D601	VENGONO CONVOGLIATE LE ACQUE sottratte DAL CAMASTRA (SCHEMA BASENTO) E LE FLUENZE INVERNALE DEL BASENTO, E RACCOLTE NEL SERBATOIO DI TRIVIGNO (SCHEMA BASENTO)

Tab. 4d

**Schema Bradano
(Puglia e Basilicata)**

SERBATOI O TRAVERSE	ISTANZA AI SENSI DEL T.U. 11.12.1933 N. 17750 DECRETO DI CONCESSIONE	ENTE RICHIEDENTE LA CONCESSIONE O CONCESSIONARIO	USO	PERIODO DI PRELIEVO	PORTATA DA DERIVARE	VOLUME ANNUO DA DERIV. IN Mm. 3	VOLUME REGOLAZ. IN Mm. 3	CLASS.	NOTE
GENZANO SU FIUMARELLA DI GENZANO	ISTANZA 14.10.1974 DIGA COSTRUITA - AVVIO INVASO	ENTE IRRIGAZIONE	IRRIGUO	APR/SETT	MOD. MAX 52,7 MEDI 33,5	56	PZ D602	VENGONO CONVOGLIATE LE ACQUE SOTTRATTE DAL CAMASTRA (SCHEMA BASENTO) E LE FLUENZE INVERNALE DEL BASENTO, E RACCOLTE NEL SERBATOIO DI TRIVIGNO (SCHEMA BASENTO)	
FIUMARELLA DI VENOSA (BACINO DELL'OFANTO)	ISTANZA 14.10.1974 NON HA AVUTO SEGUITO	ENTE IRRIGAZIONE	IRRIGUO	APR/SETT	MOD. MAX 5,9 MEDI 3,8	4	PZ D611		
INVASO SUL TORRENTE MARASCIONE - AFFLUENTE DEL BASENTELLO	ISTANZA 14.10.1974	ENTE IRRIGAZIONE	IRRIGUO	APR/SETT	MOD. MAX 1,5 MEDI 0,9	1,5			
7 LAGHETTI COLLINARI SUL VERSANTE DESTRO DELL'OFANTO	ISTANZA 14.10.1974	ENTE IRRIGAZIONE	IRRIGUO	APR/SETT		COMPL. 2,5			

02/08/99

Tab. 4e

**Schema Ofanto
(Campania, Basilicata e Puglia)**

SERBATOI O TRVERSE	ISTANZA AI SENSI DEL T.U. 11.12.1933 N. 17750 DECRETO DI CONCESSIONE	ENTE RICHIEDENTE LA CONCESSIONE O CONCESSIONARIO	USO	PERIODO DI PRELIEVO	PORTATA DA DERIVARE	VOLUME ANNUO DA DERIV. IN Mm ³	VOLUME REGOLAZ. IN Mm ³	CLASS.	NOTE
CONZA	ISTANZA 14.1.1967 integrativa e di variante alla istanza 29.4.1950 - 27.5.1993 (CONCORRENTE)	- ENTE IRRIGAZIONE (GESTORE DELL'INVASO) - E.A.A.P.	POTAB	CONTINUO	MOD. MAX 15 MOD. MEDI 5,4	17	61,88	PZ D423	P.R.G.A. mod. 8 medi
			POTAB	CONTINUO	MOD. MAX 30 MEDI 12	37,5		AV D203	
S. PIETRO OSENTO D.M. autorizzazione provvisoria inizio lavori (art. 13 T.U. n. 1775/1933) 29.6.1964	ISTANZA 29.4.1950 sostitutiva ed a completamento della istanza 14.3.1950	ENTE IRRIGAZIONE (GESTORE DELL'INVASO)	IRRIGUO	APP/SETT	MOD. MEDI 9,3	14,7	14,05	PZ D423AV D211	

Tab. 4f

Schema Ofanto (Campania, Basilicata e Puglia)									
SERBATOI O TRVERSE	ISTANZA AI SENSI DEL T.U. 11.12.1933 N. 17760 DECRETO DI CONCESSIONE	ENTE RICHIEDENTE LA CONCESSIONE O CONCESSIONARIO	USO	PERIODO DI PRELIEVO	PORTATA DA DERIVARE	VOLUME ANNUO DA DERIV. IN Mm 3	VOLUME REGOLAZ. IN Mm 3	CLASS.	NOTE
TRAVERSA PONTE S. VENERE D.M. autorizzazione provvisoria inizio lavori (art. 13 T.U. n. 1775/1933) 6.11.1952.	Istanza 14.1.1967 integrativa e di variante alla istanza 29.4.1950 (14.1.1967 di variante ed integrazione alle precedenti)	CAPITANATA	IRRIGUO	APR/SETT.	MOD. MAX 34,7 MEDI 25,4	40	regolazione da serbatoi di Atella, dell'Osento e di Conza	PZ D423	
		APULO LUCANO	IRRIGUO	APR/SETT.	MOD. MAX 31 MEDI 22,6	35,6		PZ D423	
		ENTE IRRIGAZIONE	IRRIGUO	APR/SETT.	MOD. MAX 63,3 MEDI 46	72,5		PZ D423	
		ENTE IRRIGAZIONE (GESTORE DELL'INVASO)	INDUST.	CONTINUO	MOD. MEDI 4,95	15,6		PZ D423	
RENDINA D.M. autorizzazione provvisoria inizio lavori (art. 13 T.U. n. 1775/1933) 29.6.1964	Istanza 14.3.1950 sostituita e completata dalla istanza 29.4.1950(14.1.1967 di variante ed integrazione alle precedenti)	CONSORZIO BONIFICA APULO LUCANO (GESTORE DELL'INVASO)	IRRIGUO	APR/SETT	MOD. MAX 39 MEDI 25,6	40,4	21,53	PZ D423	
		CAPITANATA	IRRIGUO	APR/SETT.	MOD. MAX 33 MEDI 24,4	38,5	46,93	PZ D423	
MARANA CAPACCIOTTI	Istanza 14.1.1967 integrativa e di variante alla istanza 29.4.1950	CAPITANATA (GESTORE DELL'INVASO)	INDUST.	CONTINUO	MOD. MAX MEDI 4,55	14,3		FG D119	

Tab. 4g

**Schema Ofanto
(Campania, Basilicata e Puglia)**

SERBATOI O TRAVERSE	ISTANZA AI SENSI DEL T.U. 11.12.1933 N. 17750 DECRETO DI CONCESSIONE	ENTE RICHIEDENTE LA CONCESSIONE O CONCESSIONARIO	USO	PERIODO DI PRELIEVO	PORTATA DA DERIVARE	VOLUME ANNUO DA DERIV. IN Mm ³	VOLUME REGOLAZ. IN Mm ³	CLASS.	NOTE
LOCONE	Istanza 14.1.1967 integrativa e di variante alla istanza 29.4.1950	CONSORZIO DI BONIFICA TERRA D'APULIA (GESTORE DELL'INVASO)	IRRIGUO	APR/SETT.	MOD. MAX 12,5 MEDI 8,41	13,3	108,49	PZ D423 BA D18	P.R.G.A.A SURROGAZIONE DELLE ACQUE DELL'OFANTO INVASATE A CONZA ED ATELLA 60 Mm ³
	Istanza 14.1.1967 integrativa e di variante alla istanza 29.4.1950	CONSORZIO DI BONIFICA TERRA D'APULIA (GESTORE DELL'INVASO)	IRRIGUO	APR/SETT.	MOD. MAX 49,5 MEDI 37,25	58,7			
ATELLA	27.5.19963 (CONCORRENTE)	ENTE IRRIGAZIONE E.A.A.P.	POTAB.	CONTINUO	MOD. MEDI 19	59,9			P.R.G.A. mod. 4 medi
	Istanza 29.4.1950 sostituisce e completa la istanza 14.3.1950 (14.1.1967 variante ed integrazione della istanza 14.3.1950)	ENTE IRRIGAZIONE	POTAB.	CONTINUO	MOD. MAX. 15 MEDI 5,40	17	NON REALIZZATO	PZ D423	

02/08/99

Tab. 4h

Schema Sinni
Sistema Monte Cotugno
(Puglia e Basilicata)

CONCESSIONARIO: ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA E LUCANIA
(Istanza 23.12.1991 - Variante e sostitutiva delle Istanze 10.8.1966 e 10.5.1983)

PUNTO DI PRELIEVO PER ACQUA DA IMMETTERE NEL SERBATOIO DI MONTE COTUGNO	VOLUME ANNUO IN Mm ³
1. - DERIVAZIONE DEFLUSSI FIUME SINNI	298
2. - DERIVAZIONE TORRENTE SARMENTO (TRAVERSA NEOPOLI - VALSINNI)	51 MODULI MAX 250 MEDI 16,20
3. - DERIVAZIONE MEDIO AGRISAURO: - TRAVERSA F. AGRIS (MISSANELLO)	73 MODULI MAX 180 MEDI 23
- TRAVERSA SAURO (MT)	60 MODULI MAX 120 MEDI 19
	482
DESTINAZIONI D'USO	
1. - USO IRRIGUO	278 MODULI MEDI RR 20
2. - POTABILE	94 MODULI MEDI 30 (1)
3. - INDUSTRIALE	88 MODULI MEDI 28,00 (di cui Medi 12,70 con restituzione)
4. - VOLUME DI RISERVA	22 (compresi 4 per uso potabile della Calabria)

(1): E.A.P ha presentato in data 26.2.1997, istanza per la concessione a proprio nome della derivazione per uso potabile (domanda concorrente non essendoci accordo con l'Ente Irrigazione)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO

Trasformazione degli Enti gestori
ALLEGATO 5

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL
SUOLO

Allegato 5

1. L'accordo di programma tra le Regioni Basilicata, Puglia e Ministero dei Lavori Pubblici, predisposto ai sensi dell'art. 17 della L. 36/94, è volto a definire un quadro di riferimento a regime delle risorse idriche condivise dalle due regioni, a fronte di un'equa compensazione e strumenti di governo e gestione. L'accordo definisce un nuovo e complessivo assetto del governo e di indirizzo a fini gestionali della risorsa idrica nelle due regioni e meccanismi di equilibrio volti a rendere tra loro solidali gli interessi delle due regioni.

2. Il Ministero dei Lavori Pubblici prende atto dell'impegno di procedere nei tempi più ristretti e comunque non oltre sei mesi dalla stipula dell'accordo:

- da parte della Regione Basilicata alla definizione del piano degli investimenti da parte dell'organismo preposto all'a.t.o. lucano in attuazione della L.R. 23 dicembre 1996 n. 63;
- da parte della Regione Puglia alla approvazione della legge regionale che deve disciplinare l'attuazione della L. 36/94 prevedendo precisi tempi di attuazione ed idonei poteri sostitutivi per assicurare il rapido insediamento e funzionamento dei soggetti di a.t.o.. La regione Puglia è anche impegnata a operare perché nel termine dei successivi otto mesi gli organismi di ambito deliberino il piano degli investimenti.

3. Nel corso della preparazione dell'accordo di programma sono state esaminate le prospettive connesse alla trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in società per azioni, eseguita con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

4. Analogamente sono state esaminate le prospettive della gestione degli impianti di accumulo di interesse per le regioni Puglia e Basilicata, il cui principale gestore è l'EIPLI, ente vigilato dall'ex Ministero dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legi-

slativo 4 giugno 1997 n. 143, soppresso, la cui trasformazione è stata avviata con lo schema di decreto legislativo discusso in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16-6-1999.

5. Il Ministero dei lavori pubblici, prende atto che le regioni Puglia e Basilicata richiedono che si pervenga ad un assetto nel quale le responsabilità e le forme di gestione disciplinate con la L. 36/94 siano pienamente operanti nelle rispettive regioni e, per quanto riguarda l'accumulo ed il trasporto di acqua, per l'approvvigionamento idrico primario, le due Regioni intendono promuovere, in accordo con il Governo, un'ulteriore evoluzione dei moduli organizzativi attuali (EAAP, EIPLI) basata sulle determinazioni concordate nell'ambito dell'Autorità di Governo di cui all'art. 5 del presente accordo.

6. Il Ministero dei Lavori Pubblici e le regioni sottoscrittrici l'accordo di programma, con riguardo agli sviluppi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, che ha trasformato l'EAAP in s.p.a., concordano sulle seguenti linee:

6.1. la S.p.A. dovrebbe essere trasformata in due distinti soggetti che gestiscano, o concorrano a gestire il servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali Ottimali delle due regioni anche ai sensi della normativa vigente e dovrebbe concorrere a costituirne un terzo dedicato all'accumulo ed al trasferimento di risorsa idrica negli schemi anche interconnessi e condivisi dalle Regioni stesse. Si tratterebbe in particolare di costituire:

- una S.p.A. relativa alla parte di ente che attualmente svolge il servizio di acquedotto e fognatura in una quota dei comuni lucani;
- una S.p.A. relativa alla parte di ente che attualmente assicura il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione della totalità dei comuni pugliesi.

7. Il Ministro dei Lavori Pubblici si impegna ad esprimere l'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio dei diritti dell'azionista dell'EAAP (art. 3, comma 2, D.L.vo 11 maggio 1999, n. 141), dopo aver sentito le Regioni Puglia e Basilicata.

